

N. 82-945-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

(RELATORI: PAVAN, per la maggioranza;
SCARPA E RICCA, di minoranza)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, STORTI, PAVAN, CALVI, GITTI, CAPPUGI, SCALIA, MARRONTA VINCENZO, COLLEONI, BIAGGI NULLO, ZACCAGNINI, SABATINI, PENAZZATO, BUTTÈ, REPOSSI, COLOMBO VITTORINO, GALLI, ROSELLI, TOROS, CASATI, CENGARLE, AZIMONTI, GORRIERI ERMANNO, PATRINI, DONAT-CATTIN, COLASANTO, ARMATO, BUZZI, BIANCHI FORTUNATO, CIBOTTO, SAMMARTINO, SORGI, PEDINI, LOMBARDI GIOVANNI

Presentata il 10 luglio 1958

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli

E

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOGLIAZZA, GATTO VINCENZO, BIANCO, MAGNANI, SPECIALE, ALBARELLO, MICELI, RICCA, MAGNO, CONTE, COLOMBO RENATO, MONTANARI SILVANO, CONCAS, GOMEZ D'AYALA, SCARPA, CURTI IVANO, CAVAZZINI, ZURLINI, ARMAROLI, BIGI, NANNI RENO, CLOCCHIATTI, SAVOLDI, FERRARI FRANCESCO, ALBERGANTI, AMBROSINI, BORELLINI GINA, VENEGONI, Busetto, BOLDRINI, NICOLETTO, GORRERI DANTE, SOLIANO, BRIGHENTI, COMPAGNONI, BARDINI

Presentata il 13 marzo 1959

Norme per la costruzione di case per braccianti e salariati agricoli

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1960

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione speciale composta nel luglio scorso per l'esame delle proposte di legge Zanibelli ed altri e Fogliazza ed altri, rispettivamente presentate alla Camera il 10 luglio 1958 ed il 13 marzo 1959, mi ha affidato, attraverso l'onorevole sua Presidenza, il compito di relatore sulla proposta scelta dalla maggioranza e corrispondente a quella dell'onorevole Zanibelli ed altri, modificata con l'accoglimento del corpo degli emendamenti presentato del Ministro dei lavori pubblici a nome del Governo.

Approfondito l'esame del problema anche grazie alla discussione avutasi sia in seno alla Commissione speciale, sia al Comitato ristretto, e in base anche all'indirizzo espresso dal Governo, ho l'onore di presentare alla attenzione della Camera le conclusioni cui, attraverso tale discussione, si è pervenuti.

Circa la necessità di affrontare un problema di così grande importanza, come quello inerente ad un piano per l'edilizia rurale a favore dei braccianti e dei salariati agricoli, credo non occorran molte parole per evidenziarla.

IL PROBLEMA DELL'EDILIZIA RURALE IN ITALIA.

Purtroppo il problema dell'edilizia rurale visto nel suo complesso, è di tali dimensioni e investe tanta mole di problemi che pur non dovendo il legislatore lasciarsi scoraggiare da tanto grave fenomeno, richiede allo stesso di procedere per gradi e con precisa volontà politica onde avviarlo gradualmente a soluzione.

Nel momento in cui si cerca di predisporre un organico intervento dello Stato a favore della nostra agricoltura, affinché la stessa possa, entro breve tempo, rispondere alle esigenze del mercato interno ma soprattutto alle esigenze di quello internazionale,

in particolar modo nell'area del M. E. C.; e l'attuale Governo pone all'attenzione del Parlamento una serie di interventi idonei a portare il nostro settore agricolo a rispondere a tale compito, non possiamo immaginare di perseguire un ammodernamento della nostra agricoltura se il soggetto della stessa, vale a dire il contadino, non viene posto in grado — oltre che di migliorare il proprio rendimento — di avere contemporaneamente condizioni di vita più civili ed un ambiente sociale più sano, a partire appunto dalla casa dove vive la unità familiare agricola, elemento essenziale su cui poggia la struttura sociale-economica della nostra agricoltura.

Non è che sia mancato sin d'ora l'intervento dello Stato in aiuto all'agricoltura per il problema della casa; delle dimensioni del fenomeno della edilizia rurale in generale possiamo renderci conto riferendoci ad un recente studio compiuto dal professore Viscardo Montanari, e ad una indagine compiuta da parte delle Casse di risparmio delle provincie lombarde limitatamente alla Regione lombarda stessa.

Partendo dai dati del censimento del 1951 il professore Montanari ritiene di poter stabilire che nel 1957 fosse 3.600.000 il numero delle case rurali esistenti in Italia, con un numero di stanze pari ad 11.500.000.

In tali abitazioni trovavano alloggio 3.700.000 famiglie agricole aventi a disposizione:

i conduttori non coltivatori, vani 1,5 per persona;

i conduttori coltivatori, vani 0,7 per persona;

dirigenti ed impiegati, vani 1,1 per persona;

lavoratori dipendenti, vani 0,5 per persona;

coadiuvanti, vani 0,8 per persona.

In media, quindi, vani 0,8 per abitante.

L'affollamento in tali vani, sempre secondo i dati del censimento del 1951, che non può avere subito grandi mutamenti in 10 anni, può così indicarsi:

case non affollate	31,5 %
case affollate	39,2 %
case sovraffollate di 1° grado (0,4 stanze per abitante)	15,5 %
case sovraffollate di 2° grado (0,3 stanze per abitante)	6,6 %
case sovraffollate di 3° grado (0,17 stanze per abitante)	7,2 %

Se teniamo presente che nelle case sovraffollate di primo, secondo e terzo grado risulterebbero alloggiati circa 6.500.000 persone appartenenti al ceto agricolo, possiamo renderci conto della vastità del fenomeno.

Gli è che tutti gli studiosi e tutti i ricercatori sono d'accordo nel considerare che dalla fine della prima guerra mondiale ad oggi l'evoluzione che si è realizzata nella nostra agricoltura, anche là dove lo Stato è intervenuto per provvedere o direttamente, o attraverso la politica degli incentivi, ha inciso maggiormente negli indirizzi colturali e negli allevamenti, e meno nella casa contadina. Basta un breve riferimento ad una indagine nazionale svolta nel 1934 e ai dati più recenti a nostra disposizione per renderci conto di questa affermazione.

Secondo la indagine citata, nel 1934, in Italia, le case rurali da demolire erano 4,4 per cento, e nel 1956 in provincia di Milano non si andava al di sotto del 3,2 per cento. Le case che esigevano grandi e piccole riparazioni nel 1934 erano in tutto il Paese il 42,1 per cento, mentre in provincia di Milano nel 1956 erano il 41,8 per cento; le case che non esigevano riparazioni nel 1934 risultavano essere 53,5 per cento, nel 1956, sempre per la provincia di Milano, il 54,6 per cento.

Eppure anche il più sprovveduto conoscitore della situazione agricola italiana ben sa come il reddito complessivo dell'agricoltura della provincia di Milano sia tra i più prosperi del territorio italiano, mentre l'agricoltura di tutto il Paese dal 1934 al 1956 ha avuto un notevole miglioramento. Il professor Montanari nel suo studio del 1957 valuta in non meno di 500.000 il numero di case da costruire, e in non meno di un milione il numero di case rurali da riparare o da ampliare (vedi Tabella n. 1), cosicché globalmente occorrerebbero 2.500 miliardi per le 500.000 case nuove e 1.500 miliardi per il milione di case da riparare e da ampliare.

In tutto una spesa complessiva di 4 miliardi per risolvere il problema di tutta l'edilizia rurale italiana.

Se, salvo qualche correzione di dettaglio per un necessario aggiornamento che necessiterebbe fare, dal 1957 ad oggi le dimensioni del fenomeno sono quelle che abbiamo molto succintamente descritto, non possiamo non renderci conto di quale sforzo occorrerebbe fare per portare a soluzione un problema quale è quello di cui ci occupiamo.

È solo un bene di consumo la casa nella agricoltura?

Non vi è dubbio che proprio in agricoltura la casa colonica è anche contemporaneamente un bene strumentale nell'economia del podere.

Ciò vale soprattutto là dove si va ad introdurre il sistema dell'appoderamento, ma non meno là dove questo già esiste o dove ci si orienta verso gli agglomerati delle abitazioni agricole.

L'EDILIZIA RURALE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI.

Il problema dell'edilizia rurale, sia come edilizia popolare sia come insediamento nel quadro dell'appoderamento agricolo, è un problema che non è solo del nostro Paese. Un breve esame dei vari Paesi dell'area europea ci può dimostrare come in tutti si è reso necessario l'intervento dello Stato per la soluzione di tale fenomeno.

Possiamo cominciare dalla vicina *Francia*. Lo Stato francese infatti ha già, sovvenzionato per 3 miliardi di franchi i miglioramenti dei fabbricati rurali e delle abitazioni dei lavoratori agricoli; mentre la Cassa nazionale di credito agrario ha creato un fondo di rotazione di un miliardo di franchi per la costruzione di nuove case coloniche e per il rammodernamento delle stesse. Si calcola che fino a poco tempo fa, in Francia, la media degli investimenti annui per i fabbricati si aggirava intorno a circa 200 miliardi di franchi di cui 70 per la riparazioni e 130 per le nuove costruzioni.

Essendo la Francia un paese preoccupato del continuo fenomeno dell'esodo della popolazione dalle campagne e dell'abbandono delle stesse, è spiegabilissima la sollecitudine dei Governi francesi in questa direzione.

Belgio. — Pur limitando la sovvenzione alle aziende agricole, il cui reddito catastale non superi i 15.000 franchi, lo Stato corrisponde al proprietario che provvede a nuove

costruzioni o al miglioramento delle esistenti il 25 per cento della spesa.

Germania federale. — Si calcola che nel 1956 furono investiti non meno di 150 milioni di marchi in costruzioni e miglioramenti nell'edilizia rurale. Nel 1957 30 milioni di marchi prelevati dal fondo speciale E. R. P. sono stati messi a disposizione per tale intervento. Comunque esiste una legislazione in base alla quale, limitatamente ad una spesa di 40.000 marchi, il Governo federale concede credito senza interessi e se la spesa è maggiore di questa cifra, l'interesse che si richiede è di bassissimo tasso.

Austria. — Lo Stato interviene a favore delle imprese agricole a carattere familiare (la tipica economia della famiglia coltivatrice diretta) e l'intervento è del 25 per cento della spesa per il rinnovamento ed il miglioramento del fabbricato rurale.

Olanda. — L'intervento è operato da parte delle municipalità, le quali sovvenzionano miglioramenti delle case rurali fino a 1.500 fiorini per abitazione.

Lussemburgo. — La sovvenzione dello Stato è di 7.500 franchi belgi per l'ammmodernamento delle case rurali di abitazione.

Finlandia. — Lo Stato agevola gli agricoltori che ricostruiscono la propria abitazione corrispondendo i due terzi della spesa, e così si stima che ogni anno per i fabbricati rurali il Governo finnico non spenda meno di 2.250.000 sterline.

Inghilterra. — Il proprietario dell'azienda agricola, se non è in grado di provvedere alla spesa necessaria per i lavori di miglioramento, si rivolge all'amministrazione pubblica locale che gli presta il denaro necessario a tasso molto ridotto, mentre lo Stato, onde agevolare i miglioramenti delle case rurali, accorda sovvenzioni perchè i lavori raggiungano almeno la spesa di 100 sterline per alloggio.

Svizzera. — Sia il Governo della Confederazione che i Governi dei Cantoni accordano prestiti a basso tasso che vanno dal 20 al 60 per cento della spesa per la costruzione delle abitazioni rurali o per miglioramenti alle stesse. Nella concessione di tali prestiti vengono preferiti coloro che propongono miglioramenti igienici ai fabbricati.

Norvegia. — Nel 1956 il Governo ha emanato una speciale legge riguardante finanziamenti per l'ammmodernamento delle abitazioni rurali e per la costruzione di nuove abitazioni.

Con tale legge si è istituito nell'ambito della Cassa del credito agrario e nell'ambito delle banche, la possibilità di erogare mutui e prestiti istituendo un apposito fondo per l'ammmodernamento fino ad una massimo di 20.000 corone per ogni azienda agricola. Si calcola che attualmente si realizzi un investimento annuo di circa 222 milioni di corone (di cui 166 per le nuove costruzioni), indirizzato a fronteggiare tale fenomeno.

LA NUOVA LEGISLAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE.

Possiamo dire che lo Stato italiano si sia disinteressato del problema? Possiamo citare una lunga serie di provvedimenti legislativi che dimostrano come da parte dello Stato il fenomeno della casa contadina non sia stato scordato.

Purtroppo debbo dire che gli interventi ci risultano ancora inadeguati, tenuto conto che attraverso due guerre, quali quelle che abbiamo subito, gli stessi interventi hanno dovuto attenuarsi proprio nel momento in cui più si sono registrate acute le necessità. A parte le vecchie leggi per la bonifica e la colonializzazione dell'Agro Romano, e la sistemazione agraria del Lazio (regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; legge 17 giugno 1910, n. 491; decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1622; regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 618; legge 6 maggio 1935, n. 915, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1921) e la legge speciale per il Tavoliere delle Puglie e il Volturmo del 30 novembre 1939, n. 217, bisogna ricordare la legge per la colonizzazione del latifondo siciliano del 2 gennaio 1940, n. 1 e il testo unico delle leggi per le case popolari, approvato con regio decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, in base ai quali lo Stato può concedere contributi sui mutui per la costruzione anche dei fabbricati rurali, nonchè il regio decreto del 2 ottobre 1921 che prevedeva la concessione del contributo statale per la costruzione di fabbricati rurali di tipo economico destinati alle famiglie dirette coltivatrici. Ma le due leggi fondamentali alle quali maggiormente gli interessati hanno fatto ricorso e attraverso le quali lo Stato ha in maggior mole dispiegato le sue possibilità di intervento, sono il testo unico per la bonifica integrale approvato con il regio decreto-legge del 13 febbraio 1933, n. 215, in base al quale il sussidio statale raggiunge il 33 per cento e il 38 per cento; e la legge del 5 giugno 1928, n. 1760, apparte-

nente al complesso delle leggi sul credito agrario, in base alla quale gli agricoltori possono accendere mutui trentennali per le opere di edilizia rurale e per gli altri miglioramenti fondiari, concorrendo lo Stato al pagamento degli interessi nella misura dal 2,50 fino al 3,50 a seconda delle zone del Paese. Tale intervento si è accresciuto nel recente dopoguerra mediante sia le leggi per la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni rurali distrutte o danneggiate per cause belliche, sia la legge del 25 giugno 1952, n. 949, con la quale si è creato un fondo di rotazione a favore anche dell'edilizia rurale, e quella del 25 giugno 1952, n. 991, per gli interventi nelle zone di montagna. C'è da aggiungere la legge speciale per la Calabria del 26 novembre 1955, n. 1177, e quegli interventi che le Amministrazioni regionali della Sicilia, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige hanno previsto con provvedimenti legislativi di loro competenza, nonchè le agevolazioni che parecchie amministrazioni provinciali hanno pure considerato in aiuto ai contadini preoccupati della propria abitazione.

Certamente dal 1952 al 1957 la legge su ricordata del 25 luglio 1952, n. 949, è stata quella che maggiormente ha dato modo, specie agli agricoltori appartenenti ai ceti dei piccoli coltivatori diretti, di sentire il benefico intervento dello Stato a loro favore in materia di edilizia rurale attraverso il concorso del 3 per cento degli interessi per 12 anni sul 75 per cento della spesa approvata da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Senza dire delle altre 160.000 nuove abitazioni direttamente finanziate dallo Stato o attraverso gli Enti di riforma o attraverso la Cassa del Mezzogiorno. Con tutto questo però abbiamo visto che il fenomeno dell'edilizia rurale ha ancora tali dimensioni che lo sforzo finanziario che richiederebbe ci risulta di troppo vasta entità.

* * *

Tenuto conto che un Paese come il nostro abbisogna di fondi proporzionati agli investimenti produttivi al fine di accelerare l'assorbimento di tanta manodopera disoccupata e eccessiva rispetto al fabbisogno rurale, si pone in primo piano appunto la necessità di industrializzazione e la creazione di nuovi posti di lavoro al di sopra di ogni altra necessità.

Ci sembra tuttavia che pur avendo, con una serie di interventi limitati, affrontato il problema, si possa ancora fare qualche cosa per incrementare il miglioramento della casa contadina. Ci auguriamo che negli in-

terventi che lo Stato nel prossimo futuro andrà a fare, specie attraverso il Piano Verde, secondo il quale è previsto il contributo dello Stato al 50 per cento della spesa che il coltivatore andrà a sostenere per la propria abitazione, non manchi il modo di fare accedere imprenditori a questo beneficio che, oltre a migliorare l'attività produttiva dell'azienda, si conserte anche in migliori condizioni di vita per i lavoratori. Tanto più che tale intervento verrà utilizzato soprattutto dalla proprietà diretto coltivatrice più che dall'impresa a carattere capitalistico.

Con il testo che la maggioranza della Commissione appositamente nominata dalla onorevole Presidenza della Camera per l'esame delle proposte Zanibelli e Fogliazza, presenta all'Assemblea, ci si propone di dirigere un apposito intervento dello Stato a favore di una parte delle categorie agricole che maggiormente abbisognano di una abitazione, vale a dire le categorie dei salariati e dei braccianti agricoli.

L'EDILIZIA RURALE NELL'AMBITO DELLE AZIENDE A CONDUZIONE IN ECONOMIA.

Dai dati che ho avuto modo più sopra di riportare, si evince come sia urgente intervenire, particolarmente nel settore dei braccianti e dei salariati agricoli, dove l'urgenza di avviare a soluzione il problema della casa contadina è più pressante, e ciò è dato anche dal fatto che il fabbisogno è maggiormente sentito nel Meridione d'Italia, dove appunto vige una economia agricola fatta in gran parte di braccianti e salariati. Ma richiamandoci anche alla indagine della Cassa di risparmio delle province lombarde, riferita appunto all'agricoltura più ricca di tale regione, ma anch'essa con vasto impiego di salariati, i dati offertici dalla indagine stessa ci confermano la veridicità di tale constatazione. Più del 41,8 per cento dei fabbricati richiedeva grandi e piccole riparazioni, onde esser provvista di impianti igienici sufficienti. Più del 3 per cento era da demolire e lo 0,5 per cento da ampliare. La stessa inchiesta ci chiarisce che ben il 92 per cento delle case rurali erano vecchie, mentre di recente costruzione non se ne riscontravano che l'8 per cento. Lodevole quindi — mi pare di doverlo sottolineare — l'iniziativa che l'onorevole Zanibelli e gli altri deputati di sua parte hanno per primi preso, presentando una proposta di legge al Parlamento per avviare concretamente il problema della casa contadina, a cominciare da questa categoria di lavoratori agricoli.

Riandando agli atti dei Congressi della Federazione nazionale salariati e braccianti agricoli della C. I. S. L., possiamo renderci conto del valore che questa forza sindacale ha sempre attribuito dato alla soluzione del problema dell'abitazione, considerando la casa come una delle aspirazioni primarie di questi nostri lavoratori, appartenenti al più povero settore di occupazione. A pagina 145 infatti della relazione tenuta dalla Segreteria al IV Congresso nazionale della F. I. S. B. A. nel marzo 1959, si può leggere: « All'inizio del 1957 anche in accoglimento delle istanze più volte avanzate dagli organi della Federazione nazionale, la Confederazione lanciava nel Paese una vasta campagna per una casa sana e decorosa ai lavoratori dei campi assumendo e suggerendo iniziative varie sia per migliorare e sistemare quelle malsane esistenti, sia per l'attuazione di un piano di nuove costruzioni di case rurali. Rendere sana ed accogliente la casa del contadino dove il lavoratore agricolo e la sua famiglia sono obbligati a vivere, a volte per lunghi anni, è senza dubbio una delle primarie istanze di natura sociale che porterà il lavoratore del nostro settore ad amare maggiormente il lavoro al quale è dedicato, ponendolo in tal modo su un piano di maggiore dignità anche dal punto di vista morale ed umano. Il problema delle abitazioni rurali era ed è più che mai di scottante attualità... ».

Ma mi pare che possiamo aggiungere anche quanto il professor Viscardo Montanari scrive nello studio che più sopra ho ricordato, e cioè che « anche l'abitazione contribuisce alla produzione agricola se consente una vita igienicamente migliore all'operatore agricolo ed alla sua famiglia e li conserva in perfette condizioni fisiche per espletare proficuamente il loro lavoro. Di più. Il rendimento del lavoratore è maggiore se la casa è sul fondo da coltivare, in quanto può applicare integralmente il proprio lavoro, può meglio sorvegliare ed occuparsi degli animali in allevamento, può curare più diligentemente la conservazione e la lavorazione prima dei prodotti agricoli. Se il rendimento del lavoro che espleta l'operatore agricolo è maggiore quando la casa gli consente di vivere in buona salute fisica, quando ne riduce al minimo le dispersioni di energie e gli consente di applicarsi alle opere feconde dell'agricoltura con maggiore tempestività e più organico programma durante la giornata, la casa non è soltanto un bene di consumo nel senso letterale del termine. D'altra

« parte molte piccole operazioni agricole il lavoratore spesso le effettua nei locali stessi della propria abitazione. Analogamente però può dirsi per la casa rurale fuori del fondo, ove si preparano attrezzi e strumenti di lavoro, sementi e via dicendo. Comunque, se la casa rappresenta una necessità fondamentale per chi presta la propria attività nel settore agricolo, anche gli altri locali più o meno incorporati nella stessa casa e considerati strumenti di esercizio dell'impresa agraria hanno essi pure una loro influenza sulla salute, non solo degli animali in allevamento, ma anche delle persone che operano nella stessa impresa produttiva.

« Perciò a mio avviso quando si parla di edilizia rurale, non sempre si può fare una netta distinzione fra casa colonica ed altri fabbricati aziendali; ma deve considerarsi l'insieme dei fabbricati che servono all'impresa agricola, siano essi ubicati sul posto di lavoro, siano più o meno distanti, comunque connessi ed indispensabili all'esercizio produttivo della stessa impresa. Questa infatti è l'interpretazione che le leggi, fra cui quella fondamentale del 13 febbraio 1933, n. 215, hanno sempre dato alla costruzione ed al miglioramento dei fabbricati rurali ».

PREVISIONI PER L'INTERVENTO NEL SETTORE.

Fare tuttavia un computo delle necessità di abitazioni o di vani di necessaria costruzione per le categorie dei lavoratori salariati e braccianti, è cosa abbastanza difficile.

Ad alcuni dati però possiamo far riferimento e dagli stessi partire per cercare di configurare meglio la materia di intervento. Secondo il censimento del 1951 la densità media per vano di tutta la popolazione italiana era di 1,35; in particolare per gli addetti all'agricoltura era di 1,53, ma più in particolare ancora per i salariati e braccianti agricoli la densità media raggiungeva la punta di 2,04 persone per vano (Vedi Tabella n. 2).

Se vogliamo farci una idea più precisa del grado di affollamento delle abitazioni rurali, basta che ci soffermiamo un momento sui dati riportati nella tabella allegata (Tabella n. 3). Sulla tabella n. 4 successiva abbiamo riportato le percentuali per l'indice di affollamento delle abitazioni agricole: basta che confrontiamo le colonne relative ai lavoratori dipendenti ed ai coadiuvanti con i dati delle colonne riferentisi alle altre categorie di addetti all'agricoltura, per renderci conto in modo più che convincente della situazione.

Nella tabella n. 5 inoltre abbiamo riportato le medie percentuali relative alla densità delle persone per vano ed alla disponibilità di stanze per abitante a seconda delle categorie stesse. Nell'ambito degli addetti al settore agricolo, in media l'affollamento risulta attualmente di circa 2 persone per vano, nella categoria dei lavoratori dipendenti; contro lo 0,66 dei conduttori non coltivatori, lo 0,90 dei dirigenti impiegati, l'1,25 dei lavoratori coadiuvanti, l'1,42 dei conduttori coltivatori; c'è quindi lo 0,5 di disponibilità di stanze per abitante per i lavoratori dipendenti contro l'1,5 per conduttori non coltivatori, l'1,1 per dirigenti ed impiegati, lo 0,8 per i lavoratori coadiuvanti e lo 0,7 per i coltivatori conduttori. Noi abbiamo però voluto tener presente che come dal 1951 al 1957 c'è stato un decremento continuo delle forze di lavoro addette all'agricoltura, altrettanto si verificherà fino al 1968, allorché si concluderà l'intervento che la presente legge si propone di realizzare. Servendoci dei dati offerti dall'Ufficio contributi unificati in agricoltura e di quelli messi a disposizione dall'I.S.T.A.T. e dall'I. N. E. A., siamo arrivati ad alcune previsioni che qui molto brevemente cerchiamo di riassumere: dal 1954 al 1958 ci sarebbe stato un saggio di decremento complessivo di lavoratori agricoli del 12,5 per cento che, rapportato ad anno sui 4 anni equivale al 3,1 per cento di decremento annuo.

Se teniamo presente che le previsioni contenute nello schema Vanoni erano di un decremento annuo dell'1,3 per cento, osserviamo come, almeno per i 4 anni cui ci siamo riferiti, la realtà abbia superato la previsione (vedi tabelle n. 6, 7, 8, 9 e 10). Pensiamo pure di attenerci ad una media tra questi due valori, vale a dire alla previsione di un decremento annuo fino al 1968 del 2 per cento: la cifra di 7.392.000 unità addette all'agricoltura nel 1958 con decremento annuo del 2 per cento dovrà ridursi a 5.914.000, di cui 1.400.000 lavoratori agricoli dipendenti. Riferendoci ai dati delle tabelle testé ricordate e alla media composizione del nucleo familiare (4,29), fatta l'ipotesi che nel 1968 le forze di lavoro agricole saranno 5.914.000 unità (decremento annuo 2 per cento) e che rimanga immutato il rapporto oggi esistente tra le forze di lavoro agricole in generale ed il numero dei lavoratori agricoli dipendenti capi famiglia, pari a 14,26 per cento, in tale anno (1968) dovremmo avere 834.336 unità familiari facenti capo a lavoratori agricoli dipendenti, pari a 3.879.281 individui rientranti nelle famiglie stesse.

Ma la Commissione ha ritenuto, anche per il sopraccennato principio della gradualità dell'intervento, che opportunamente si potranno prendere in considerazione i braccianti agricoli capi-famiglia con occupazione non inferiore alle 100 giornate annue.

Infatti, tenuto presente che i braccianti sono raggruppati in 5 categorie (permanenti, con oltre 200 giornate annue; abituali, da 100 a 150 giornate annue; occasionali, fino a 100 giornate annue; eccezionali, da 50 a 100 giornate annue; iscritti agli elenchi speciali, sotto le 50 giornate annue), e che gli appartenenti alle ultime due sono in gran parte donne e ragazzi o disoccupati occasionalmente occupati in agricoltura, noi saremmo caduti nel facile errore di estendere il beneficio dell'abitazione, dai salariati agricoli ai disoccupati generici o sottoccupati, esorbitando, ovviamente, dalla necessaria cornice di intervento.

Non è con questo che, pregiudizialmente, si intenda ne escludere capi-famiglia braccianti agricoli che non abbiano almeno 100 giornate all'anno di sicuro lavoro; solo si è voluta configurare una media di occupazione, tenuto conto che negli anni venturi, anche in forza del decremento che tali forze di lavoro subiranno, (e noi lo abbiamo previsto pari al 2 per cento annuo), il rapporto si sposterà in favore delle categorie a maggiore stabilità e continuità di occupazione.

Oggi il rapporto fra lavoratori agricoli dipendenti con più di 100 giornate di occupazione e forze di lavoro in agricoltura nel complesso è del 16,71 per cento.

Pur essendo convinti che tale rapporto aumenterà spostandosi maggiormente a favore delle categorie a più durevole occupazione come abbiamo dianzi detto, abbiamo tenuto tale dato fermo fino al 1968, non solo per una comodità di calcolo, ma anche per non lasciarci andare a previsioni troppo rosee che potrebbero risultare eccessivamente ottimistiche rispetto alla realtà.

Se le forze di lavoro agricole nel 1968, come abbiamo detto, saranno 5.914.000, i lavoratori dipendenti con occupazione superiore alle 100 giornate annue, saranno 964.000 ed i capi-famiglia saranno 568.000, ed il minimo complessivo di persone facenti capo di tali famiglie sarà di 2.445.000.

Partendo da tali dati abbiamo cercato di pervenire al calcolo del fabbisogno delle abitazioni, cui il piano in parola dovrebbe rispondere. Abbiamo già detto che i dati ufficiali sulle abitazioni in nostro possesso sono quelli fornitici dal censimento del 1951;

però nella tabella n. 11 abbiamo riportato i dati relativi alla stima delle abitazioni esistenti nel 1957.

Supposto che nel 1957 fosse rimasto immutato lo scarto già esistente nel 1951, tra affollamento totale delle abitazioni agricole ed affollamento delle abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti (vedi tabelle n. 2 e n. 4), essendo noto il numero delle abitazioni e degli abitanti nel complesso, ne abbiamo desunto il numero di abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti (nelle tabelle n. 12 e 13 abbiamo riportato il numero dei capi-famiglia e dei componenti la stessa negli anni 1956-57, anche per regioni).

Da questi dati siamo partiti per una valutazione molto attendibile del fabbisogno di vani nel 1968, ponendoci come obiettivo quello di raggiungere un grado di densità pari all'attuale densità media della popolazione italiana; cioè pari a quello oggi esistente nelle altre categorie, vale a dire la media 1,26 per vano.

Tenuto conto dell'alta densità di abitanti per vano per i lavoratori agricoli dipendenti e per il complesso dei lavoratori agricoli (1,90 e 1,52) ci è parso che fosse conveniente non andare oltre tale obiettivo, onde non proporci un disegno troppo ambizioso e difficilmente realizzabile.

Sicché, sempre riferendoci al dato medio dei lavoratori agricoli dipendenti con occupazione minima di 100 giornate all'anno, e tenendo fermo quale obiettivo il raggiungimento della densità media per vano di 1,26 al 1968, il fabbisogno di vani in un periodo di 10 anni dovrebbe aggirarsi intorno ai 300.000 vani utili, pari a circa 450.000 vani legali.

* * *

Attraverso un razionale impiego dei fondi messi a disposizione per affrontare tale problema, noi pensiamo che si potrebbero contenere i costi intorno alle 380.000 lire a vano. Per cui la copertura finanziaria assicurata dallo Stato per l'espletamento del programma previsto dalla presente proposta di legge consentirà di realizzare la costruzione di almeno 400 mila vani legali.

A tale complesso di vani andranno ad aggiungersi naturalmente le abitazioni cui provvederanno direttamente i privati, specie in forza delle provvidenze che, per altre vie, lo Stato assicura loro, in particolare attraverso le facilitazioni previste nel Piano Verde.

I LAVORI DELLA COMMISSIONE SPECIALE.

Trovatasi la Commissione speciale davanti alle proposte Zanibelli ed altri e Fogliazza ed altri, e valutata la portata delle norme contenute nelle stesse, indirizzò il proprio esame verso lo studio delle dimensioni del fenomeno.

Quante abitazioni per i salariati ed i braccianti italiani sarebbe occorso costruire per risolvere il problema?

Il relatore illustrò la situazione, davanti alla Commissione, come più sopra riferito.

Ma fu davanti a tante incertezze di dati e a tanto scarso materiale d'indagine, che l'onorevole Camangi presentò la sua proposta n. 1797 di «inchiesta parlamentare sulle condizioni delle abitazioni della gente rurale».

Ritengo che tale proposta resti comunque valida, dal momento che occorre disporre di un approfondito studio, capace di munire studiosi politici ed economisti di dati certi e controllati sulla materia.

Mentre il piano che con tale provvedimento si vara andrà in attuazione, una indagine come quella che l'onorevole Camangi propone, che darà modo agli organi di attuazione, di indirizzare le loro scelte e le loro decisioni sulla scorta di concreti attendibili rilevamenti è quanto mai opportuna.

Se tuttavia la Commissione si fosse soffermata a considerare i vari temi che le si presentavano e a ricercare le strade per le quali di potevano superare le difficoltà che via via si sollevavano, si sarebbe inoltrata in un lavoro tanto irto e difficile quanto lungo e scarsamente risolutivo. Il Comitato ristretto, nominato in proposito dalla Commissione, si trovò tuttavia spianata la strada dal fatto che nella sua prima seduta, i Ministri Togni e Zaccagnini, sciogliendo le riserve precedentemente espresse dal Governo vennero a fornirgli una serie di indicazioni articolate peraltro in un organico complesso di norme che poi sono state fatte proprie dalla maggioranza della Commissione.

Va dato atto innanzi tutto — prima di richiamare alcune dichiarazioni principali del Ministro Togni — che il Governo, evitando la presentazione di un proprio nuovo disegno di legge, ha reso omaggio non tanto ai numerosi presentatori delle due proposte di legge — quasi tutti dirigenti di organizzazioni sindacali — quanto alle organizzazioni sindacali stesse che — sia pure presentando le proposte in tempi diversi — sono l'espressione più genuina della volontà dei lavoratori agricoli e le sostenitrici più impegnate e più qualificate delle proposte di legge, le quali riassumevano

le aspirazioni dei lavoratori della terra interessati.

Orbene, il Ministro dei lavori pubblici in quella occasione illustrò partitamente il punto di vista del Governo, ma onde evitare ora di riassumerlo giacché esso è più avanti illustrato, è bene ricordare alcuni principii in quella circostanza richiamati.

Il Ministro Togni ricordò che le nuove proposte rappresentavano uno stralcio del più vasto programma di edilizia popolare che il Ministero ha ormai in corso di avanzata elaborazione. Avendo a suo tempo accolto l'ordine del giorno approvato dal Parlamento nella seduta del 18 marzo 1959, ritenendo più urgente questo tipo di intervento, ed allo scopo di dare una spinta rapida e concreta ai lavori della Commissione, il Governo — dichiarava il Ministro — aveva ritenuto di stralciare da quello più ampio e destinato a tutta l'edilizia popolare, questo programma per l'edilizia rurale a vantaggio dei lavoratori della terra, programma completamente finanziato dallo Stato, che ha preferito assorbirsi l'intero onere, per due motivi che cospirano all'unico scopo di non provocare ulteriori ritardi.

Occorre ricordare, come ho già detto, che nel piano quinquennale di sviluppo per l'agricoltura, che passa sotto il nome di Piano Verde, si pongono dei precisi obblighi a carico della proprietà fondiaria per il miglioramento edilizio. Da quella direzione quindi dovrà scaturire un investimento diretto non lieve, anche come intervento risanatore in senso generale dell'ambiente igienico edilizio rurale.

Perciò non si è creduto di porre altri obblighi a carico della proprietà: perché pur dando atto sul fatto che essa ha dei doveri da assolvere, ben difficilmente si sarebbe potuto impedire che l'onere dell'eventuale tributo venisse riversato a carico dell'impresa, con conseguente maggiorazione delle quote d'affitto o, con una rivalsa sullo stesso.

In tale ipotesi, più certa che probabile, avremmo di fatto applicato un nuovo onere all'impresa agricola, alla quale invece il Governo va destinando provvedimenti di aiuto e di esaltazione.

Il Governo, infatti, che da tempo persegue una costosa politica di sostegno dell'impresa e che si adopera per sgravarla in più direzioni da parecchi oneri onde sostenerne i redditi, giudica contrario a tale sua politica un eventuale ulteriore aggravio.

Per questo ha preferito assumere interamente l'onere, esonerando peraltro, come previsto nella proposta, gli stessi lavoratori

dall'obbligo della contribuzione, e inserendo la soluzione di tale problema nella cornice degli interventi per l'edilizia popolare generale.

Pur adottando tali criteri il Ministro dei lavori pubblici ha tuttavia accolto con una comprensione ed una sensibilità delle quali occorre dare atto, l'aspirazione dei lavoratori, consistente nel desiderio che i loro rappresentanti abbiano parte più che attiva, determinante, nella fissazione dei criteri di riparto delle spese sul territorio nazionale e di assegnazione degli alloggi.

In questa nuova impostazione, l'annessione della gestione delle spese all'I. N. A.-Casa non poteva trovarsi in armonia con i criteri in atto per il finanziamento di tale programma.

Fu quindi la presentazione di tale corpo di emendamenti da parte del Ministro dei lavori pubblici, con la concreta indicazione di coperture della spesa, che diede modo, alla Commissione di poter concludere.

La Commissione stessa, soffermatasi a precisare l'iter da dare al lavoro e nel suo seno e in Aula, decise, a maggioranza, di scegliere come testo base la proposta dell'onorevole Zanibelli ed altri e di accogliere *in toto* gli emendamenti del Governo alla stessa, tal che ora il tutto è sottoposto all'esame della Camera, alla quale è affidato il varo di una legge tanto importante.

LA PROPOSTA DI LEGGE DELL'ONOREVOLE ZANIBELLI ED ALTRI.

La proposta di legge dell'onorevole Zanibelli ed altri ha affrontato in modo organico la risoluzione del vasto problema. Partendo infatti dalla valutazione generale del fenomeno, essa si è proposta il finanziamento di un programma decennale di costruzione di abitazioni. La ragione del programma decennale è da ricercarsi nel notevole volume della spesa che ha reso visibilmente impossibile la risoluzione, in un periodo di tempo minore, del problema stesso.

Oltre al programma pluriennale suddetto, la proposta Zanibelli ed altri si basava sui seguenti principi fondamentali:

1°) Intervento, ai fini della copertura dell'onere globale, della proprietà con beni affittati, dell'imprenditore agricolo e del lavoratore, e dello Stato. Il quadruplice intervento era distribuito nel senso che a carico della proprietà fondiaria gravava la maggior parte dell'onere essendo questo commisurato al valore del canone di affitto con gli stessi criteri e nella misura proposti a suo tempo nel pro-

getto di legge recante « Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo dell'agricoltura ».

La ragione di tale misura e di tale sistema va ricercata anche nel fatto che la proposta Zanibelli ed altri venne presentata la prima volta nel 1957, quando era aperto il dibattito sul vasto problema dei patti agrari. Per il problema sul pagamento, come detto nella stessa relazione che accompagna la proposta, si preferiva rifarsi a norme ed a principi vigenti piuttosto che avanzare delle indicazioni nuove e fornire nuovi e discutibili principi per avviare a risoluzione il vasto problema.

Il lavoratore e l'imprenditore agricolo, a loro volta, sarebbero stati chiamati a contribuire, sempre per la ragione più sopra detta, nella stessa misura prevista per i lavoratori appartenenti agli altri settori produttivi per il Piano I. N. A.-Casa. Tale contributo, da applicarsi sul salario, sarebbe risultato pari nel complesso, secondo detta proposta, alla percentuale del 15-16 per cento sulla spesa complessiva. A sua volta lo Stato era chiamato a contribuire, come nel generale problema dell'I. N. A.-Casa, con un contributo percentuale sul valore complessivo dei tributi versati dalla proprietà e dall'impresa e con una quota fissa venticinquennale per ogni vano costruito.

Così il cardine del finanziamento del piano era costituito dal contributo della proprietà, dello Stato, del lavoratore e dell'imprenditore agricolo. A conti fatti, sulla base delle aliquote proposte (conti sui quali il relatore non sta a soffermarsi) il volume complessivo del programma annuo assommava a circa 35-36 miliardi di investimenti.

2°) Costituzione di un fondo a gestione delle opere da affidarsi all'I. N. A.-Casa mediante la creazione, presso la stessa maggiore gestione, di una gestione speciale.

Lo scopo di tale indicazione era duplice: innanzi tutto quello di affidare la programmazione e la gestione ad un organismo già attrezzato, dimostratosi idoneo e funzionante con una certa snellezza, visto con molta simpatia anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; in secondo luogo quello di evitare la creazione di nuovi organismi sempre costosi e che, nel caso specifico, avrebbero rappresentato un doppio di organismi già esistenti.

Non è che tale risoluzione non avesse in sé i suoi inconvenienti, riconosciuti peraltro dagli stessi proponenti, quali quelli di dover praticamente introdurre una serie di norme per l'affitto, il riscatto e la assegnazione delle

abitazioni, operazioni queste che non avrebbero potuto diversificarsi da quelle generali in uso nella gestione stessa; comunque la indicazione ha raccolto consenso ed adesione, sicché venne praticamente prescelta anche dai presentatori della proposta che seguì quella Zanibelli nel 1959, e che ha quale primo firmatario l'onorevole Fogliazza (n. 945).

Tale proposta infatti non si distacca di molto da quella dell'onorevole Zanibelli ed altri.

3°) Costruzioni di villaggi o ampliamento dei villaggi o delle comunità già funzionanti.

Questo principio, fondamentale nella proposta Zanibelli, conciliava in una soluzione unica le esigenze delle varie zone agrarie del nostro Paese, ma creava nel contempo anche alcune difficoltà non lievi, mentre avviava in una vasta zona agraria una importante opera di bonifica sociale.

In breve: si osservò, anche per alcuni cenni apparsi nella relazione, che la proposta Zanibelli ed altri — in cui si disponeva la costruzione di villaggi rurali fuori dalla classica « cascina » — riguardasse soltanto una zona, sia pur importante perdendo la gran parte del proprio interesse nel resto del Paese. Al contrario, se si considera bene la proposta stessa, si può constatare come la risoluzione proposta, di costruire villaggi o ampliare frazioni o comunità abitate già esistenti, accoglieva praticamente le necessità di quelle zone meridionali dove la popolazione agricola rifugge dalla fattoria vera e propria, per concentrarsi in grossi agglomerati; e così pure di quelle zone agrarie dove si può facilmente concentrare la popolazione, immettendola nelle comunità già esistenti o costituendone di nuove, e sottraendola a quei vincoli ed a quelle soggezioni che sono proprie della cascina così come tuttora si presenta.

Soluzione unica, quindi, ed applicabile con appositi accorgimenti ovunque ma che, mentre nel sud non avrebbe modificato sostanzialmente la caratteristica distribuzione delle abitazioni dei lavoratori, nella Valle Padana sarebbe riuscita come una radicale riforma dell'ambiente, in quanto avrebbe per così dire smobilitato la cosiddetta « cascina lombarda ».

Si dice nella relazione che accompagna la proposta Zanibelli, che tale criterio avrebbe rappresentato nella Valle Padana, oltre che una bonifica dell'ambiente edilizio, una liberazione del contadino dalla soggezione cui la convivenza nella cascina oggi ancora lo obbliga.

Non trascurabile appariva perciò la obiezione secondo la quale la proprietà fondiaria sarebbe stata obbligata al reinvestimento di una quota del canone, ma non per un miglioramento del fondo, quanto per la costruzione di abitazioni fuori dalla proprietà stessa. Non già di reinvestimento si sarebbe parlato quindi, bensì di una vera e propria imposta, allo scopo di finanziare un programma interessante i lavoratori dipendenti del settore agricolo.

Tali sono nelle linee generali i principi su cui si fondava la proposta Zanibelli ed altri. Nella sua articolazione gran parte è dedicata alla ricomposizione di organismi già funzionanti presso la gestione I. N. A.-Casa, ed alla indicazione di norme appropriate al settore per quanto riguarda i criteri di costruzione, di assegnazione degli alloggi nonché di gestione delle opere.

Non va sottovalutata poi la difficoltà che la stessa relazione rilevava, consistente nel sistema di esenzione dei contribuiti. Non tanto per quanto attiene alle quote sui salari dei lavoratori e quindi allo stesso contributo dell'imprenditore agricolo, quanto invece per il contributo a carico della proprietà con beni affittati. La determinazione delle misure del canone di affitto, l'accertamento iniziale dello stesso, nonché lo strumento di esenzione proposto, sollevarono parecchi dubbi sulla praticità di adozione del sistema proposto. Parimenti non si manifestava di facile determinazione la misura del contributo a carico dell'imprenditore conduttore diretto non coltivatore.

Infatti, se il contributo era applicato a quei proprietari che hanno affittato i propri beni, una aliquota doveva anche gravare a carico dei proprietari non coltivatori diretti, conduttori del proprio fondo. Se per i primi il contributo era commisurato al canone di affitto, per i secondi lo si sarebbe dovuto applicare sul valore della produzione lorda vendibile. Anche questo riferimento non appariva di facile determinazione.

Valutata nel suo insieme, la proposta, malgrado alcuni dubbi di applicazione che essa poteva suscitare, rappresentava nel complesso un valido, direi meglio il primo valido ed organico strumento elaborato per la risoluzione del grave problema che, pur avendo già richiamato da tempo l'attenzione dei pubblici poteri, del Parlamento e degli studiosi del fenomeno sociale ed economico inerente al problema stesso, non era stato tuttavia finora affrontato con misure idonee e risolutive.

IL CORPO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Come ho già detto, il Ministro dei lavori pubblici ha ritenuto opportuno di suggerire degli emendamenti alla proposta di legge Zanibelli ed altri. Le ragioni che lo hanno indotto a prendere tale iniziativa sono state precedentemente illustrate in linea di massima.

In tal modo il Governo ha inteso anche compiere un atto di giustizia nei confronti dei salariati e dei braccianti agricoli, essendo rimaste queste categorie quasi sempre escluse dai benefici della preesistente legislazione in favore delle abitazioni rurali, in quanto che attraverso i contributi per miglioramenti fondiari hanno beneficiato del concorso finanziario dello Stato prevalentemente le categorie dei coltivatori che direttamente gestiscono le imprese agricole e sono insediate sui poderi.

Gli emendamenti governativi, che sono quindi caratterizzati principalmente dalla diversa fonte di provenienza dei fondi da investire, hanno però inteso svincolare il piano di intervento finanziario dall'imprevedibile ed irregolare flusso di rientro dei fondi previsto dal decreto del 1959, stabilendo una quota annua fissa di investimenti di 15 miliardi per dieci anni a carico del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. In tal modo il piano di costruzioni di case per lavoratori agricoli dipendenti poggia su solide basi di stabile copertura finanziaria, copertura che è quasi coincidente con le esigenze e gli obiettivi che le precedenti proposte di legge avevano individuato, in quanto esso consente la costruzione di circa 400.000 vani in dieci anni.

A questa caratteristica del testo degli emendamenti altre se ne aggiungono che meritano di essere sottolineate. Innanzi tutto va osservato che il testo degli emendamenti governativi si compone di una serie organica di undici articoli di legge che possono già considerarsi testo legislativo unitario e completo. Salvo quindi leggere modifiche, che ritengo potranno scaturire dal dibattito, mi sembra infatti che tale testo possa assumersi quale corpo fondamentale del provvedimento legislativo che noi proponiamo per l'approvazione.

Il ridotto numero di articoli, garanzia di un meccanismo di attuazione molto semplice ed agile, va integrato dal Regolamento di attuazione, alla emanazione del quale è posto un limite di tempo di sei mesi dalla entrata in vigore della legge (articolo 2).

Beneficiari dell'intervento sono i lavoratori agricoli dipendenti (articolo 1).

Tale meccanismo si articola in questo modo: un Comitato centrale di attuazione, composto da rappresentanti dei Ministeri e delle categorie interessate, predispone il piano di costruzioni e la ripartizione dei fondi tra le diverse province (articoli 1 e 2); l'amministrazione dei fondi è affidata alla Banca nazionale del lavoro (articolo 3) e viene controllata dal predetto Comitato centrale (articolo 2). In tal modo, pur avendosi una gestione autonoma del Piano, non si va soggetti alla costituzione di un costoso apparato burocratico quale sarebbe stato implicato dalla costituzione di un apposito ente. L'esecuzione e la gestione delle opere è affidata, provincia per provincia e discrezionalmente, al Genio civile, agli Istituti case popolari, all'U. N. R. R. A.-Casas o agli Enti di riforma (articolo 4). In tal modo si può utilizzare in ogni zona l'ente che ha già dimostrato di essere meglio attrezzato tecnicamente in relazione al tipo di case che si intende costruire. In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale, con rappresentanza analoga a quella del Comitato centrale, con i compiti di effettuare la ripartizione dei fondi, esaminare le domande dei lavoratori, fissare i criteri per le costruzioni ed i valori di riscatto delle abitazioni, vigilare l'Ente gestore e le operazioni di assegnazione degli alloggi, approvare infine il rendiconto annuo dell'Ente gestore prima di inoltrarlo alla Banca nazionale del lavoro (articolo 7).

I fondi messi a disposizione per la realizzazione del Piano saranno versati dallo Stato alla Banca del lavoro nella misura, come si è detto, di 15 miliardi all'anno per 10 anni; per consentire un rapido avvio delle costruzioni in previsione anche dei tempi di progettazione e di realizzazione delle opere e per dare un particolare impulso iniziale al programma, è prevista inoltre l'anticipazione della spesa sui fondi degli esercizi futuri (articolo 5). Oltre che dagli Enti di cui all'articolo 4, le case possono venire eseguite dagli stessi lavoratori interessati, individualmente o in forma cooperativa (articolo 9). Questo articolo, che introduce una interessante e coraggiosa innovazione nella tradizione dell'edilizia popolare italiana, metterà i lavoratori in grado, oltre che di godere dell'assegnazione dell'alloggio, di procurarsi anche una parte straordinaria di lavoro e di reddito e di curare direttamente la buona realizzazione delle case che ciascuno di essi dovrà abitare e, per una

quota, anche pagare. Ciò potrà tradursi, inoltre, in una certa economia nell'esecuzione dell'opera, come hanno dimostrato alcune esperienze effettuate in tal senso da alcuni Enti di Riforma nei confronti degli assegnatari.

Le case da costruire potranno comprendere anche quei servizi indispensabili allo svolgimento della particolare attività dei lavoratori agricoli, e cioè stalle e ricoveri per attrezzi di lavoro (articolo 8). Le esigenze determinate dalle particolari caratteristiche e consuetudini locali, rispetto a questo problema, saranno opportunamente considerate dai Comitati provinciali che fisseranno i criteri di dettaglio delle costruzioni (articolo 8).

Le abitazioni vengono attribuite, a seconda della volontà dell'assegnatario, in proprietà, a riscatto o in locazione; l'ammontare del riscatto è stato fissato, in considerazione delle particolari e limitate disponibilità finanziarie dei braccianti e salariati agricoli, al 50 per cento del valore dell'immobile, da pagarsi in non più di 25 rate senza interessi. Le quote di locazione, inoltre, non dovranno superare il 60 per cento della quota di riscatto ventiquinquennale (articolo 10). In tal modo, per una abitazione di cinque vani legali e del costo complessivo di circa 2 milioni di lire, per esempio, verrà pagata una rata di riscatto mensile di lire 3.300 o un canone di locazione mensile di lire 2.000. Anche questa, mi sembra opportuno sottolinearlo, è una innovazione di rilevante valore sociale nella tradizione della edilizia popolare sovvenzionata.

Altra apprezzabile innovazione, infine, che il complesso degli emendamenti governativi propone, è quella di prevedere la possibilità di procedere al risanamento, e all'ampliamento di vecchie abitazioni in possesso, a titolo di proprietà, dei lavoratori agricoli dipendenti, con i fondi ricavati dalla vendita degli alloggi costruiti in attuazione della presente legge. I dati relativi al fabbisogno per risanamenti di case malsane riportati all'inizio di questa relazione, e il sano principio secondo il quale lo Stato interviene non solo nei confronti delle categorie più neglette, ma, all'interno di queste, a favore anche dei lavoratori che attraverso notevolissimi sacrifici hanno voluto già da soli affrontare il problema della casa, documentano sufficientemente la equità di questo orientamento assunto dal Governo negli emendamenti proposti.

In conclusione, quindi, quale relatore della proposta di legge dell'onorevole Zanibelli ed altri, e in considerazione delle osservazioni

svolte sul gruppo di emendamenti compilato e proposto dal Governo per aggiornare la suddetta proposta e fatto proprio dalla maggioranza delle Commissioni, ritengo di poter proporre tale ultimo testo all'approvazione degli onorevoli colleghi, ritenendolo conforme e adeguato al giusto interesse delle categorie produttive, alle esigenze di crescita sociale e civile delle popolazioni rurali, al miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente economico in cui si svolge l'attività agricola e conforme e adeguato, pertanto, all'interesse economico, politico e sociale di tutto il Paese.

CONCLUSIONI.

Nel presentare quindi il testo assunto dalla maggioranza della Commissione speciale, io penso di poter affermare che esso risponde agli scopi che i proponenti della maggioranza si prefiggevano, di garantire cioè ad una categoria di cittadini, fino ad oggi esclusa dai benefici di particolari norme legislative in materia di edilizia popolare, il conseguimento di condizioni ambientali di vita almeno pari a quelle attualmente godute da altre categorie di cittadini nel nostro Paese.

Non va sottaciuto, in tale sede, un altro importante effetto che da tale provvedimento sortirà, di ordine economico generale, per la dinamizzazione di tutto un settore di attività produttiva, settore che in questi ultimi tempi dava segni di pesantezza, ed una tonificazione dell'occupazione di manodopera proprio in zone dove scarseggiano iniziative di carattere industriale del settore terziario.

Visto nel complesso degli altri interventi che il Governo e il Ministro dei lavori pubblici, occupatosi direttamente e con tanta passione a questa partita, si propongono di sviluppare per tutto il restante settore dell'edilizia popolare, tale intervento apre un nuovo periodo rispetto alla crescita sulla strada della elevazione civile del nostro Paese.

Il relatore infine deve aggiungere che la Commissione V (Bilancio) è stata investita dell'esame delle conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo 5 del testo della Commissione, ed ha condotto questo esame nelle sedute del 12 e 17 febbraio. Nel corso della discussione è stato fatto osservare che i rientri previsti dalla legge 17 gennaio 1959, n. 2, non risulterebbero sufficienti a coprire la maggiore spesa di lire 150 miliardi e che, inoltre, non sarebbe opportuno distrarre questi fondi dalla destinazione loro assegnata in base alla stessa legge 17 gennaio 1959, n. 2.

Conseguentemente la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, subordinandolo all'accoglimento di una modifica all'articolo 5 per impegnare il Governo a stanziare la somma di lire 15 miliardi, pari alla prima annualità prevista nel primo comma dell'articolo 5 stesso, nel fondo speciale destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso da iscriverne a carico dell'esercizio 1960-61, provvedendosi di conseguenza nei nove esercizi successivi.

A questo parere il relatore aderisce.

PAVAN, *Relatore per la maggioranza.*

TABELLA N. 1.

SITUAZIONE DELL'EDILIZIA RURALE

	Stima del professore Montanari 1957	Censimento del 1951
Case rurali	3.600.000	3.357.886
Vani (stanze)	11.500.000	10.861.194
Famiglie	3.700.000	3.478.735
Abitanti	17.500.000	16.621.645

	Indagine 1934	Indagine della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Provincia di Milano)
Case da demolire	4,4 %	3,2 %
Case che esigono grandi riparazioni	14,4 %	} 41,8 %
Case che esigono piccole riparazioni	27,7 %	
Case che non esigono riparazioni	53,5 %	54,6 %

TABELLA N. 2.

CENSIMENTO 1951 — ABITAZIONI PER TITOLO DI GODIMENTO E CONDIZIONE PROFESSIONALE DEL CAPOFAMIGLIA

	Abitazioni	Stanze adibite ad abitazione	Famiglie	Abitanti	Densità per vano
Abitazioni occupate in affitto:					
Lavoratori agricoli dipendenti	530.758	1.086.262	549.744	2.350.613	2,16
Addetti agricoli coadiutori e proprietari	875.944	2.261.770	911.205	4.187.126	1,85
Totale generale	5.241.091	14.824.873	5.707.137	21.646.457	1,46
Abitazioni occupate in proprietà:					
Lavoratori agricoli dipendenti	422.299	987.284	437.420	1.923.096	1,95
Addetti agricoli coadiutori e proprietari	1.817.282	6.343.967	1.885.225	8.530.334	1,34
Totale generale	4.300.636	15.992.638	4.563.603	18.431.369	1,15
Abitazioni occupate per altro titolo:					
Lavoratori agricoli dipendenti	183.101	414.398	188.157	793.192	1,91
Addetti agricoli coadiutori e proprietari	664.660	2.255.457	682.305	3.904.185	1,73
Totale generale	1.214.394	3.365.594	1.257.740	5.903.817	1,75
Totale delle abitazioni occupate:					
Lavoratori agricoli dipendenti	1.136.158	2.487.944	1.175.316	5.066.901	2,04
Addetti agricoli coadiutori e proprietari	3.357.886	10.861.194	3.478.735	16.621.645	1,53
Totale generale complessivo	10.756.121	34.183.105	11.528.480	45.981.643	1,35

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 3.

GRADO DI AFFOLLAMENTO DELLE ABITAZIONI RURALI

	Abitazioni non affollate (meno di 1 abitante per stanza)		Abitazioni affollate (da 1 a 2 abitanti per stanza)		Abitazioni sovraffollate 1° grado (da 2 a 3 abitanti per stanza)		Abitazioni sovraffollate 2° grado (da 3 a 4 abitanti per stanza)		Abitazioni sovraffollate 3° grado (oltre 4 abitanti per stanza)		TOTALE
		%		%		%		%		%	
Conduttori non coltivatori . . .	64.345	6,43	14.357	1,31	2.006	0,38	524	0,23	369	0,15	81.004
Conduttori coltivatori . . .	747.750	68,71	887.284	67,38	291.168	56,03	89.039	4,45	89.634	36,95	2.113.875
Dirigenti e impiegati . . .	11.727	1,10	5.351	0,04	1.161	0,22	362	0,16	300	0,12	18.901
Lavoratori dipendenti . . .	231.545	21,87	406.875	30,90	224.387	43,18	121.344	55,02	152.007	62,67	1.136.158
Coadiuvanti	3.031	0,28	2.990	0,02	862	0,16	260	0,11	208	0,08	7.351
Totale agricoltura . . .	1.058.398	100	1.316.857	100	519.584	100	220.529	100	242.518	100	3.357.886
Totale generale . . .	4.508.728		3.923.995		1.281.189		505.864		536.345		10.756.424

TABELLA N. 4.

INDICI DI AFFOLLAMENTO DELLE ABITAZIONI AGRICOLE

	Conduttori non coltivatori	Conduttori coltivatori	Dirigenti e impiegati	Lavoratori dipendenti	Coadiuvanti	TOTALE agricoltura
Case non affollate.	78,8	35,3	62,0	20,3	41,2	31,5
Case affollate	17,5	41,9	28,3	35,8	40,6	39,2
Case sovraffollate di primo grado	2,4	13,7	6,1	19,7	11,7	15,4
Case sovraffollate di secondo grado	0,6	4,6	1,9	10,6	3,5	6,5
Case sovraffollate di terzo grado	0,4	4,2	1,5	13,3	2,8	7,2
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TABELLA N. 5.

INDICI DI DENSITÀ PER VANO E DI DISPONIBILITÀ PER ABITANTE

	Densità: persone per vano	Disponibilità: stanze per abitante
Conduttori non coltivatori	0,66	1,5
Dirigenti e impiegati	0,90	1,1
Lavoratori coadiuvanti	1,25	0,8
Conduttori coltivatori	1,42	0,7
Lavoratori dipendenti	2,00	0,5
Media generale	1,25	0,8

TABELLA N. 6.

FORZE DI LAVORO SECONDO I DATI ISTAT-INEA

	1	2	3	4	5		6
	Totali	Totali agricoli (a + b)	Ordinarie agricole (a)	Occasionali agricole (b)	SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI		Saggio di decre- mento della colonna 2
					Valore assoluto	percen- tuale: colonna 2	
8 maggio 1954	20.802.000	8.446.000	7.033.000	1.413.000	1.958.000	23,2	—
Percentuale		100	85,3	16,7			
8 maggio 1955	21.547.000	8.257.000	7.034.000	1.233.000	1.797.000	21,3	2,2
Percentuale		100	85,2	14,8			
21 aprile 1956	21.579.000	7.660.000	6.591.000	1.075.000	1.948.000	25,4	7,2
Percentuale		100	85,9	14,1			
8 maggio 1957	—	—	6.477.000	—	—	—	—
8 novembre 1957	22.410.000	7.495.000	6.481.000	1.014.000	1.861.000	24,8	2,2
Percentuale		100	86,5	13,5			
20 ottobre 1958	22.419.000	7.392.000	6.387.000	1.006.000	1.763.000	23,8	1,4
Percentuale		100	86,4	13,6			
Complessivo							12,5%

TABELLA N. 7.

MODIFICAZIONI NELLA STRUTTURA DELLE FORZE DI LAVORO
TRA IL 1954 E IL 1964

(Secondo le previsioni dello schema Vanoni)

SETTORI	Unità di lavoro nel 1954	Variazioni 1954-1964	Unità di lavoro nel 1964
Agricoltura	8.000.000	— 1.050.000	6.950.000
Industria	5.800.000	+ 1.050.000	6.850.000
Servizi	5.900.000	+ 1.200.000	7.100.000
In complesso	19.700.000	+ 1.200.000	20.900.000
Tasso di decremento annuo = 1,3 per cento (13 per cento in dieci anni)			

TABELLA N. 8.

LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

	1956-57		1957-58	
	Unità lavorative	Giornate lavorative	Unità lavorative	Giornate lavorative
A) SALARIATI.				
a contratto annuo:				
uomini	190.897	57.050.769	191.921	56.938.315
donne e ragazzi	8.946	2.650.037	8.521	2.506.110
a contratto inferiore all'anno:				
uomini	20.296	4.210.972	19.553	3.420.770
donne e ragazzi	7.190	1.102.771	7.139	1.055.256
obbligati:				
uomini	25.259	5.441.880	25.900	6.078.549
donne e ragazzi	1.911	393.879	1.992	428.328
Totale:				
uomini	236.452	66.703.621	237.374	66.437.634
donne e ragazzi	18.047	4.146.687	17.650	3.989.694
B) BRACCIANTI.				
Permanenti:				
uomini	137.307	30.708.205	127.020	28.610.788
donne e ragazzi	9.100	2.039.091	7.937	1.811.539
Abituali:				
uomini	275.037	42.978.953	269.131	41.897.781
donne e ragazzi	53.609	8.368.054	47.243	7.355.959
Occasionali:				
uomini	272.531	28.835.466	278.214	29.515.407
donne e ragazzi	219.720	23.535.809	351.170	26.984.746
Eccezionali (da 50 a 100 giornate):				
uomini	214.116	12.361.627	200.780	11.504.242
donne e ragazzi	346.146	19.889.770	348.689	19.921.444
Elenchi speciali (sotto le 50 giornate):				
uomini	100.293	2.997.484	96.651	2.818.508
donne e ragazzi	92.488	2.614.057	84.844	2.419.242
Totale:				
uomini	999.284	17.881.735	971.800	14.346.726
donne e ragazzi	721.063	56.446.781	739.883	58.492.930

TABELLA N. 9.

TOTALE LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI CON OCCUPAZIONE MEDIA ANNUA
NON INFERIORE ALLE 100 GIORNATE

	Uomini	Donne e ragazzi	TOTALE
Anno 1957	921.327	300.476	1.221.803
» 1958	911.739	324.002	1.235.741
» 1968	—	—	965.000

TABELLA N. 10.

CATEGORIE PROFESSIONALI	Abitazioni occupate	Stanze adibite ad abitazione	Famiglie	Abitanti residenti	Densità per vano
1951					
Lavoratori agricoli dipen- denti	1.136.158	2.487.944	1.175.316	5.066.901	2,04
Addetti agricoli coadiutori e proprietari	3.357.886	10.861.194	3.478.735	16.621.645	1,53
Totale generale.	10.756.121	34.183.105	11.528.480	45.981.643	1,35
1957					
Lavoratori agricoli dipen- denti	957.491	2.096.906	924.390	3.984.121	1,90
Addetti agricoli coadiutori e proprietari	3.600.000	11.500.000	3.700.000	17.500.000	1,52
Totale generale.	—	38.394.622	—	48.275.280	1,26
Lavoratori agricoli dipen- denti con più di 100 giornate	—	1.643.000	728.000	3.123.000	1,26
1958					
Lavoratori agricoli dipen- denti con più di 100 giornate	—	1.940.000	570.000	2.445.000	1,26

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 11.

ANNO 1956-57

	Capifamiglia	Mogli	Figli	Genitori
Salariati fissi:				
A contratto annuo	154.990	143.284	209.780	15.013
A contratto inferiore all'anno	9.663	8.426	12.016	1.518
Obbligati	18.518	17.002	19.230	4.024
Braccianti:				
Permanenti	114.746	107.591	160.123	14.046
Abituali	233.706	218.118	356.432	17.872
Occasionali	196.439	178.063	269.259	14.257
Eccezionali	153.067	138.541	211.913	10.869
Iscritti elenchi agricoli	43.261	37.648	53.992	3.850
Totale	924.390			
Totale capi famiglia con più di 100 giornate di lavoro annuo = 728.062.				

TABELLA N. 12.

DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI CAPI FAMIGLIA (1956-57)

Piemonte	26.236	Lazio	44.029
Val D'Aosta	666	Abruzzi e Molise	14.003
Liguria	3.253	Campania	60.919
Lombardia	100.771	Puglie	159.068
Veneto	44.049	Basilicata	26.443
Trentino Alto Adige	7.580	Calabria	78.127
Friuli Venezia Giulia	4.968	Sicilia	178.990
Emilia	92.222	Sardegna	39.367
Toscana	26.882		
Marche	8.131	Totale	924.390
Umbria	8.686		

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al 22 gennaio scorso la presente relazione, negli elementi sostanziali che la ispirano, avrebbe rappresentato il pensiero della maggioranza dei deputati componenti la Commissione speciale nominata dalla Camera per l'esame delle proposte di legge n. 82 e n. 945, recanti norme per la costruzione di case per i lavoratori agricoli.

Dopo tale data, la presentazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di nuove proposte sul medesimo argomento, ha allontanato i colleghi di parte democratico-cristiana e gli stessi presentatori della proposta di legge n. 82 da una gran parte dei principi che, precedentemente, per sei mesi, erano venuti orientando la volontà legislativa della Commissione speciale.

I sottoscritti relatori, in rappresentanza di una considerevole parte dei componenti la Commissione speciale, ben lieti che infine il Governo abbia acceduto a tradurre in termini concreti la sua accettazione dell'ordine del giorno, votato all'unanimità dalla Camera il 18 marzo 1959, almeno per la parte relativa al finanziamento di « *un piano tipo I. N. A.-Case, per costruzione di alloggi per lavoratori agricoli* », hanno ritenuto tuttavia loro dovere rappresentare alla Camera l'esigenza che venga mantenuta fede ai principi ispiratori delle due proposte di legge, affidate all'esame della Commissione speciale, ai quali principi, giova ripeterlo, l'intero dibattito della Commissione era rimasto fedele.

IMPONIBILE DI MANODOPERA.

Non va dimenticato che le due proposte di legge n. 82 e n. 945, rispettivamente dei colleghi Zanibelli e Fogliazza, avevano acquistato vivo carattere di attualità e persino di urgenza, in occasione del non lieve scuotimento apportato alla situazione sociale e politica del Paese dalla sentenza della Corte Costituzionale, che all'inizio del 1959 aveva dichiarato incostituzionale il decreto relativo all'imponibile di manodopera in agricoltura.

La discussione che la Camera condusse, nei giorni 13, 17 e 18 marzo, sulle mozioni ed interpellanze presentate sull'argomento dell'imponibile, aveva già messo in evidenza la connessione che lega la politica del grande patronato agrario, di attacco ai livelli di occupazione delle masse dei lavoratori agricoli, con lo stato di incivile decadenza dei fabbricati rurali e soprattutto delle abitazioni dei lavoratori.

Masse enorme di denaro pubblico sono state investite nelle opere di bonifica e di miglioria fondiaria nell'ultimo decennio; ma lo stato delle abitazioni rurali, pur già scadente, è venuto addirittura peggiorando.

Le due leggi, che soprattutto sono state veicolo di investimento statale nel miglioramento fondiario (e quindi anche dei fabbricati), cioè la legge 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale e la legge 25 luglio 1952, n. 949, sul fondo di rotazione, hanno consentito al Governo la erogazione rispettivamente di 800 miliardi in 12 anni e di 171 miliardi (di cui 67,4 per edifici rurali) in 7 anni.

Ciò nondimeno le condizioni di inciviltà dei fabbricati rurali di abitazione sono descritte, nelle numerose inchieste esistenti sull'argomento (e che sinteticamente citeremo più avanti), come impressionanti.

La ragione di ciò è stata detta e ribadita dal relatore di maggioranza e da numerosi autorevoli parlamentari della maggioranza e della opposizione. Gli investimenti statali fatti in agricoltura a titolo di incentivo sono piuttosto utilizzati nell'andamento colturale e degli allevamenti con lo scopo immediato dell'aumento del profitto d'impresa e della rendita fondiaria, anziché nello sviluppo dell'ambiente agricolo, per la resistenza a considerare il miglioramento della casa come indissolubilmente connesso allo sviluppo produttivo.

Noi diremo più drasticamente (ma forse con ancora maggiore aderenza alla realtà) che la politica della bonifica praticata ha soprattutto consentito condizioni di illecito arricchimento per i pochi grandi agrari che dominano nei consorzi di bonifica. Ciò è tanto

vero e noto, che l'onorevole Fanfani, quale Presidente del Consiglio, aveva proposto di dare ai proprietari terrieri tre anni di tempo per realizzare i loro obblighi di bonifica, dopo di che gli inadempienti sarebbero stati espropriati.

La linea politica del padronato agrario, di spregiudicata ed esclusiva ricerca del profitto, è quindi alla base di entrambi i gravi fenomeni che ci preoccupano e cioè l'attacco ai livelli di occupazione dei braccianti e dei salariati, attraverso il tentativo di eliminazione dell'imponibile di manodopera, e lo stato anti-igienico, incivile e contrario alle minime esigenze di dignità umana, delle abitazioni dei lavoratori della terra.

Nella citata discussione della metà di marzo 1959, l'onorevole Zanibelli collegò esplicitamente la questione dell'esigenza assoluta di rinnovo delle condizioni di abitazione dei braccianti e salariati agricoli, con l'argomento dell'imponibile di manodopera.

ORDINE DEL GIORNO DEL 18 MARZO 1959.

Quella discussione si concluse, pertanto, col generale (anzi unanime) consenso della Camera intorno allo stretto collegamento dei seguenti argomenti:

1°) intensificazione degli investimenti per opere di trasformazione fondiaria;

2°) obbligo di reinvestimento di parte della rendita fondiaria, connesso con le garanzie di occupazione della manodopera;

3°) attuazione di un piano tipo I.N.A.-Casa per costruzione di alloggi per lavoratori agricoli.

Questi punti legati fra loro rappresentano una linea politica che tende a rovesciare l'indirizzo del grande padronato agrario, condizionando gli investimenti pubblici al reinvestimento di parte della rendita, alla massima occupazione dei lavoratori agricoli ed allo sviluppo dell'ambiente civile dove essi vivono ed operano.

Oggi non è possibile sciogliere questa connessione, senza infirmare quella linea politica e senza venir meno al voto espresso dalla Camera il 18 marzo 1959.

Come abbiamo già detto, la discussione della Commissione speciale è rimasta fedele (ad opera della grande maggioranza dei componenti) all'impegno ed allo spirito dell'ordine del giorno del 18 marzo 1959.

Una ristrettissima minoranza di colleghi (che però avevano anch'essi dato il loro voto favorevole all'ordine del giorno del 18 marzo) sostenne in Commissione argomenti di oppo-

sizione alle due proposte di legge che erano in esame. Tali argomenti attecchivano alla pretesa impossibilità di prevedere nuovi oneri per l'agricoltura giudicata già sproporzionatamente oberata; riguardavano il supposto pericolo economico derivante da un eccesso di investimenti in campo edilizio, superiori a quelli previsti dallo schema Vanoni; sostenevano la impossibilità di dare abitazione ai salariati agricoli fuori dall'azienda; proponevano di accontentarsi dei risanamenti edilizi ottenibili in applicazione del testo unico delle leggi sanitarie, beninteso con contributi statali ai proprietari terrieri.

Se la logica parlamentare potesse sempre trionfare, quei colleghi scriverebbero ora quei loro argomenti nella loro relazione di minoranza. Infatti una larga maggioranza di componenti la commissione speciale, confutò quelle tesi sostenendo non esservi dubbio che la proprietà fondiaria deve essere chiamata a contribuire con un concorso che in effetti rappresenta un reinvestimento per migliorarla. Fu affermato che il tipo di azienda agricola a cascina ha fermato il progresso anche per le umilianti condizioni di promiscuità, anti-igieniche e di mancanza di libertà cui ha costretto il salario agricolo, al quale la costruzione di nuove case deve garantire la liberazione dall'obbligo di coabitazione col padrone. Fu soprattutto dimostrato che lo sviluppo produttivo in agricoltura è connesso col progresso civile dell'ambiente e quindi anzitutto delle condizioni di abitazione dei lavoratori.

CONDIZIONI DEI FABBRICATI RURALI DI ABITAZIONE.

Il quadro delle condizioni dei fabbricati rurali di abitazione, richiamato costantemente in quel dibattito, resta il riferimento centrale cui bisogna ricondurre la discussione.

È stato affermato, certamente con fondamento, che se la celebre inchiesta Jacini aveva già tracciato un quadro allarmante dello stato dei fabbricati di abitazione dei lavoratori agricoli, assai probabilmente a 60 anni di distanza tale quadro si presenta gravemente peggiorato.

Infatti l'indagine I. S. T. A. T. del 1934 ha constatato che fra le case coloniche:

il 4,4 per cento è da demolire;

il 14,4 per cento abbisogna di grandi riparazioni;

il 27,7 per cento abbisogna di piccole riparazioni;

il 53,5 per cento non abbisogna di riparazioni.

Come è noto nel 1955, per iniziativa della Cassa di risparmio delle province lombarde, venne condotta una indagine sullo stato dei fabbricati rurali nella provincia di Milano. Trattasi della provincia che ruota attorno alla più evoluta metropoli italiana e trattasi di una delle zone agrarie più progredite d'Italia.

Eppure, nella provincia di Milano è stato rilevato che:

il 91,63 per cento delle abitazioni dei lavoratori agricoli è di costruzione antica;

n. 50.596 vani di tali abitazioni (pari al 40,81 per cento) sono da riparare;

n. 5.180 vani (pari al 3,74 per cento) sono da ricostruire perché non riparabili;

n. 16.423 aziende (il 47,14 per cento del totale) hanno fabbricati di abitazione tali da non poter evitare la promiscuità nelle famiglie dei lavoratori;

n. 16.433 aziende hanno una latrina per famiglia;

n. 16.506 aziende hanno una sola latrina per tutte le famiglie;

n. 2.541 aziende sono senza latrine;

in n. 31.348 aziende le latrine sono esterne alle abitazioni;

in n. 23.922 aziende le latrine sono in cattivo stato;

in n. 32.445 aziende l'acqua potabile si trova nel cortile;

n. 1.268 aziende sono senza acqua potabile.

Se queste risultanze fotografano una realtà assai grave, addirittura più impressionanti ancora sono le indagini condotte nella provincia di Cremona, da quella Amministrazione provinciale, la quale ha constatato che:

1°) solo il 24,4 per cento dei vani di abitazione dei lavoratori agricoli può considerarsi igienicamente abitabile;

2°) solo il 10,14 per cento di tali vani si può rendere abitabile con opere di manutenzione ordinaria;

3°) il 51,05 per cento di tali vani si può rendere igienicamente abitabile, con notevoli opere di manutenzione straordinaria, ancora economicamente convenienti;

4°) il 14,41 per cento dei vani è inabitabile ed economicamente irrecuperabile.

Notevole, soprattutto, fra le conclusioni della Amministrazione provinciale di Cremona, ci sembra il seguente rilievo: « *da de-*

cenni le case coloniche non sono oggetto di cura alcuna dalla maggior parte dei proprietari e dalla totalità dei fittavoli. Nel grande progresso dell'agricoltura, ai notevoli investimenti diretti ad aumentare la redditività delle aziende, non si accompagnarono proporzionalmente quelli rivolti a migliorare le abitazioni dei lavoratori, nonostante l'importanza che la casa rurale ha, oltre che dal punto di vista igienico e sociale, anche da quello della produttività » nel quale rilievo è indubbiamente la condanna dei criteri che guidarono la classe dirigente agraria a negare ogni investimento nelle case per gretti criteri di redditività in opposizione al criterio di produttività.

Se tale è la condizione delle più avanzate province padane, non fa alcuna meraviglia che il professor Viscardo Montanari valuti a 500.000 i vani nuovi da costruire e ad un milione i vani da riparare ed ampliare, per dare soluzione al problema edilizio rurale italiano.

Questo stato di cose si è determinato perché da molti e molti decenni, spesso da più di un secolo, la proprietà terriera non ha reinvestito quasi una sola lira di rendita fondiaria per rinnovare i fabbricati rurali.

Questa è la stessa implicita osservazione che l'onorevole Segni esprimeva nella sua relazione alla proposta di legge di riforma fondiaria, presentata alla Camera il 5 aprile 1950; questa è la ragione che gli fece sostenere, in sede di riforma dei patti agrari, l'esigenza dell'obbligo di reinvestimento del 15 per cento del canone d'affitto del fondo, in opere di miglioramento.

È questa infine la ragione che ispirò le seguenti ferme parole all'onorevole Medici al Convegno dell'Unione regionale delle province lombarde, nel maggio 1955: « *... in questa pianura padana abbiamo una agricoltura..... che suscita ammirata meraviglia..... ma abbiamo abitazioni rurali sconfortanti..... Noi siamo sostenitori..... dell'iniziativa privata e della funzione sociale della proprietà fondiaria. Appunto per questo voglio rivolgere..... un invito a tutti i proprietari fondiari della Lombardia. Voglio però aggiungere che qualora gli stimoli e gli inviti non determinino l'auspicato rapido moto verso il rinnovamento delle abitazioni rurali, allora interverrà inesorabile la legge con la sua obbligatorietà ».*

Gli inviti sono stati espressi. Anche gli stimoli sono stati prodotti dal Governo, come abbiamo veduto, con la erogazione di cospicui finanziamenti. Ma il rinnovamento delle abitazioni rurali non si è neppure iniziato.

Oggi, nel momento in cui stiamo per pervenire a deliberare quell'auspicato reinvestimento di rendita fondiaria attraverso la « *obbligatorietà* » di una « *legge inesorabile* » (per essere fedeli all'invito dell'onorevole Medici), ci si viene a sostenere che l'agricoltura non è in grado di sopportare nuovi oneri.

SOPPORTABILITÀ DEGLI ONERI.

Obietteremo che non di *nuovi oneri* si tratta, poiché i contributi ora richiesti alla proprietà terriera, per ricostruire le case, equivalgono alla restituzione delle quote di ammortamento, non investite dai proprietari negli anni e nei decenni scorsi.

Quanto alla impossibilità, per l'agricoltura, di pagare queste, sia pur dovute, quote di ammortamento, rileviamo che la rendita fondiaria è riuscita a non subire ripercussioni dallo stesso andamento di mercato e dalla recessione. È l'Annuario I. N. E. A. a rilevare che nei contratti di affitto si è evitato sempre di più il riferimento ai prodotti cerealicoli, in relazione alla prevista diminuzione dei loro prezzi e si è sempre più introdotto l'uso della corresponsione di una *buona entrata* (o sottobanco) corrispondente al conguaglio per l'intera durata dell'affitto, tra l'equo canone e quello in vigore sul mercato libero.

Abbiamo tutti letto con interesse le dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura onorevole Rumor, in occasione dell'inaugurazione del 207° anno accademico dei georgofili, con particolare riguardo all'indirizzo governativo di sostegno dell'impresa agricola capitalistica e non della proprietà assenteista. « *La scelta dell'impresa come agente stesso del progresso economico è una impostazione moderna, nei confronti della proprietà assenteista propria di una agricoltura arretrata* », ha detto il Ministro; ma al momento della realizzazione pratica, non solo l'impresa, ma anche la proprietà assenteista, viene indicata come *incapace di sopportare nuovi oneri*.

Escluso, quindi che una simile posizione sia sostenibile, in omaggio al buon senso ed alla coerenza politica, non deve per questo ritenersi che noi accediamo al concetto che la supposta « *incapacità di sopportare nuovi oneri* », sia almeno da ammettersi per l'impresa agraria, cioè per i proprietari conduttori e per gli affittuari delle aziende a salariati.

Non v'è dubbio che gli agricoltori siano impegnati in una situazione di non lieve difficoltà. L'insostenibilità del protezionismo

impone il grave sforzo delle conversioni colturali.

Ma in quale assetto fondiario-agrario il grande padronato persiste a voler realizzare una simile impegnativa operazione economica?

In un assetto tale per cui quella che potrebbe essere una fase di modernizzazione dell'agricoltura, diviene invece una involuzione rivolta a salvaguardare rendita e profitto, scaricando il peso della crisi sui lavoratori.

Tutto lo sforzo degli imprenditori agricoli è rivolto contro l'occupazione dei lavoratori, contro gli oneri previdenziali che li tutelano, contro i loro salari.

L'espulsione dal processo agricolo dei braccianti e salariati ha raggiunto punte impressionanti. Nei soli tre anni dal 1954 al 1957 il numero totale dei salariati e braccianti è sceso da 2.089.406 a 1.974.846 con una diminuzione di 114.560 unità. Ma il numero delle giornate lavorative effettuate è stato di 258.033.932 nel 1954 e di 242.973.824 nel 1957 con una diminuzione di 15.240.108 giornate.

Ci duole di non essere in possesso dei dati relativi al 1959, perché essi dimostrerebbero una ancor più drastica diminuzione.

Nello stesso periodo di tempo, però, il valore della produzione lorda vendibile, pubblicato dall'Annuario I. N. E. A., ha segnato un non trascurabile aumento.

Anche i profitti di impresa, malgrado la difficile congiuntura, sono riusciti a difendersi ed a segnare alcuni punti al loro attivo. La Sezione per il credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, rilevava recentemente che nel 1959 si è verificata una diminuzione del 12 per cento nell'erogazione del credito di esercizio ed un aumento del 10 per cento nella erogazione del credito per acquisto di macchine e bestiame, ciò che sta a provare (almeno per l'agricoltura lombarda) una aumentata capacità di autofinanziamento derivante dagli accresciuti redditi delle imprese agrarie.

Non è quindi sostenibile la tesi che l'impresa agraria sia nella impossibilità di fornire un contributo alla ricostruzione delle case di abitazione dei lavoratori, avuto soprattutto presente che le condizioni di insediamento igienico e civile del lavoratore sono un fattore dello sviluppo della produttività.

Quanto alla proclamata grave sproporzione in eccesso degli oneri che pesano sulla agricoltura, tesi che è divenuta cavallo di battaglia della Confida e del Governo, è suf-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ficiente esaminare il confronto con gli oneri pagati dall'industria:

	Prodotto netto del 1957 (Miliardi)	Oneri previdenziali pagati nel 1958 (Miliardi)	Percentuali del prodotto netto
Agricoltura . . .	2.509	50	2,07
Industria . . .	5.891	1.200	20,3

Avuto anche presente che, con espedienti vari, almeno un quarto dei citati 50 miliardi, vengono fatti pagare dai coltivatori diretti, non riteniamo neppure necessario spendere parola per confutare la tesi secondo cui l'agricoltura sarebbe oberata da oneri sproporzionati.

Tutta la discussione condotta dalla Commissione speciale ha condiviso, almeno nelle grandi linee, i concetti fin qui espressi. Il Presidente della Commissione, nel proporre, a termine della discussione generale, la costituzione di un Comitato ristretto, poteva precisare il compito di tale Comitato, indicando l'opportunità di redigere un testo della Commissione che fosse la risultante delle posizioni delle due proposte di legge in esame e delle posizioni indicate dalla discussione generale.

Ciò equivale, senza dubbio, ad affermare che il nuovo testo avrebbe dovuto essere ispirato ai seguenti principi:

1°) istituzione di una gestione speciale I. N. A.-Casa per i lavoratori agricoli;

2°) definizione dell'obbligo di reinvestimento di una parte della rendita fondiaria a carico dei locatori di fondi, sotto forma di contributo per la costruzione delle case;

3°) istituzione di contributi a carico dell'impresa agraria e dei lavoratori;

4°) determinazione del contributo statale in misura almeno pari a quella prevista per l'I. N. A.-Casa nel settore dell'industria;

5°) nella zona a cascina creazione delle condizioni di abitazione che consentano la liberazione del salariato, facendo cessare il suo obbligo di residenza entro l'azienda agraria e la sua conseguente subordinazione al padrone.

LE PROPOSTE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

Il Comitato ristretto non poté però neppure accingersi alla realizzazione del compito affidatogli, perché alla sua prima seduta (quella appunto citata all'inizio, del 22 gennaio

1960), i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro gli sottoposero un nuovo testo ricavato come stralcio di un provvedimento generale sull'edilizia popolare.

I caratteri generali della proposta presentata dal Ministro dei lavori pubblici, sono i seguenti:

1°) la costruzione di case per i lavoratori agricoli sarà curata non dall'I. N. A.-Case, ma dal Ministero dei lavori pubblici, sia pure attraverso un Comitato nazionale e analoghi Comitati provinciali;

2°) il finanziamento sarà assicurato dal Ministero dei lavori pubblici con 15 miliardi all'anno per 10 anni, ricavandoli dal riscatto delle case popolari;

3°) nessun contributo deve essere imposto alle proprietà terriere, alle imprese agrarie ed ai lavoratori.

Davanti a tale complesso di proposte, il primo rilievo che sorge spontaneo è relativo al fatto che la rivendicazione dei braccianti e salariati, di vedere iniziata l'impresa di rinnovare le loro case, è riuscita ad affermarsi.

L'ordine del giorno del 18 marzo 1959, almeno nella parte che impegnava il Governo ad uno stanziamento a concorso del finanziamento del piano I. N. A.-Case per l'agricoltura, non ha potuto essere eluso.

Non muoveremo neppure rilievi circa la fonte da cui il Ministro dei lavori pubblici propone di ricavare i 15 miliardi annui; tanto più che giunge notizia alla vigilia del dibattito in aula, che la Commissione del Bilancio ha suggerito che tale spesa sia semplicemente iscritta in un capitolo del bilancio dei lavori pubblici, senza vincolarla a quel tipo di entrata proposta.

Ma immediatamente dopo, il secondo rilievo che sorge, con non minore fermezza e schiettezza, è relativo alla impossibilità di accettare le *condizioni* che il Ministro dei lavori pubblici cerca con l'occasione di introdurre.

Chiaro è l'intento dei Ministri presentatori, di accompagnare la deliberazione di finanziamento del piano per la costruzione di case rurali, con una operazione politica gradita alla destra economica e politica che sostiene il Governo, operazione costituita dall'esonero dei proprietari fondiari e degli agricoltori da ogni contributo.

PERCHÈ NON FU PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE.

Non privo di significato è il fatto che il nuovo testo consegnato dal Ministro dei lavori pubblici alla Commissione, sia stato

redatto in forma inconciliabile col Regolamento della Camera e con la stessa Costituzione.

Infatti, nei giorni fra il 22 e il 27 gennaio scorsi, il testo governativo ebbe tre ristampe, rispettivamente intitolate: « *Controprogetto governativo* »; « *emendamenti del Governo alle proposte di legge nn. 82 e 945* » e infine « *nuovo testo del Governo* ».

Ognuna delle tre edizioni rappresenta una illegalità, a norma del nostro Regolamento, il quale ammette solo l'esistenza di disegni di legge, di proposte di legge o di emendamenti a determinati articoli di una proposta di legge.

Non sembri che tutto ciò sia solo cronistoria pedante; si tratta invece di una interessante situazione politica. Il Ministro dei lavori pubblici non ha voluto seguire la corretta via della presentazione di un disegno di legge, neppure quando vi è stato implicitamente invitato dalla Commissione speciale e dal suo Presidente.

Il relatore di maggioranza giudica che tale rifiuto di presentazione di un disegno di legge abbia rappresentato in sostanza un atto di omaggio alle Organizzazioni sindacali, evidentemente per lasciare ai loro dirigenti la paternità dell'iniziativa.

Ogni supposizione è legittima; ma essa non venne neppure adombrata dal rappresentante del Governo, davanti alla Commissione che chiedeva spiegazioni. Tale supposizione del relatore di maggioranza rappresenterebbe anche l'indice di un clima nuovo fra le correnti interne della Democrazia Cristiana (fino ad oggi non rivelatosi).

Almeno altrettanto legittima, può essere, invece, secondo noi, la supposizione che si sia voluto evitare su questo argomento la discussione in seno al Consiglio dei Ministri.

La Costituzione precisa infatti all'articolo 71 che l'iniziativa legislativa non appartiene ai Ministri singolarmente, ma al Governo. Obbligatoria era quindi la discussione del disegno di legge, nell'intero Consiglio dei Ministri, prima della sua presentazione alla Camera e non infondata è la supposizione che la nuova condizione di eccezionale favore che si vuol fare non solo agli agricoltori, ma anche ai proprietari assenteisti, esonerandoli da un preciso obbligo, che, anni fa, veniva proclamato come indispensabile dagli stessi onorevoli Segni e Medici, avrebbe incontrato obiezioni e forse opposizione ad opera di alcuni Ministri, essendo sufficientemente note le vive polemiche determinatesi nel Governo da analoghe discussioni sul *Piano Verde*.

La maggioranza della Commissione speciale ha ritenuto di togliere il Ministro dall'imbarazzo votando il nuovo testo come emendamento alla proposta Zanibelli e ricavandone un nuovo « *testo della maggioranza della Commissione* ».

Gli stessi onorevoli colleghi, presentatori della proposta di legge n. 82, si sono risolti a questo passo per non compromettere comunque la prospettiva di realizzazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli? Se così è possiamo comprenderli.

Ma ora la deliberazione è di fronte alla più alta responsabilità della Camera. Ora ciascun deputato è di fronte alla propria responsabilità personale e politica.

RIMANERE FEDELI AGLI IMPEGNI.

Non esiste un solo argomento che possa dimostrare come lo stanziamento governativo di 15 miliardi all'anno possa o debba essere accompagnato dall'esonerazione dei proprietari fondiari e degli imprenditori dall'obbligo di contribuire.

La Democrazia Cristiana di Cremona, ad opera dell'onorevole Zanibelli, presentava nel 1957, in un opuscolo, la prima edizione della proposta di legge di cui dibattiamo.

A tal fine veniva richiamato un Congresso della Democrazia Cristiana del 1947, a Cremona, nel quale, col consenso dell'onorevole Segni, si era affermato in una mozione il principio della esigenza di ricostruzione delle case dei salariati agricoli, con « *l'impiego obbligatorio di una quota determinata dalla rendita fondiaria* ».

Gli estensori dell'opuscolo rammentano la lunga speranza da essi nutrita, che questo sospirato principio venisse introdotto nella legge di riforma dei patti agrari.

Ma, dopo molte promesse, anzi certezze, che l'obbligo di reinvestimento del 15 per cento dei canoni di affitto in opere di miglioria sarebbe stato finalmente sancito, nel novembre 1956, cadeva su di essi, come un fulmine, il compromesso del Ministro Colombo, sulla contesa questione dei patti agrari, nel quale era detto esplicitamente che « *non era accettata la riconferma dell'obbligo dell'investimento, se non per la mezzadria* ».

La grande proprietà terriera era riuscita ad avere partita vinta anche quella volta! Ma i nostri colleghi, che avevano nutrito quella speranza per tanti anni, decidevano di non arrendersi e presentavano perciò la proposta di legge Zanibelli, che nella passata

legislatura portava il n. 2842 e che per le vicende che abbiamo rammentate (che sono fedelmente espresse nell'opuscolo che è nostra fonte) aveva visto la luce solo il 4 aprile 1957.

Ora siamo giunti di nuovo alla soglia della scadenza attesa; l'istituzione dell'obbligo della proprietà terriera di reinvestire parte della rendita per rifare le case dei lavoratori, attesa dai colleghi che abbiamo citato fin dal 1947, proclamata solennemente in pubblico dagli onorevoli Segni e Medici, può essere attuata.

Ma ancora una volta, la grande proprietà terriera si riaffaccia e, come nel 1956, un Ministro propone di rinunciare a realizzare l'impegno del 1947. È assai probabile che i colleghi sentano la stessa amara sorpresa del novembre 1956; ma questa volta sarà sufficiente votare senza esitazioni e senza rinuncie.

Oltre tutte le citate valide ragioni per farlo, vi è a nostro avviso una ragione di più che è molto importante.

INSUFFICIENZA DEL PIANO GOVERNATIVO.

I 150 miliardi in 10 anni, stanziati dal Governo, non consentono di affrontare il problema, non diciamo per intero, ma neppure in una parte che sia sufficientemente concreta. Per questo motivo diviene indispensabile prevedere, a fianco del contributo statale, quelle contribuzioni, già previste dalle proposte Zanibelli e Fogliazza, a carico dei proprietari conduttori, dei locatori di fondi, degli affittuari e dei lavoratori, per un totale che può ragionevolmente ascendere ad altri 150 miliardi in 10 anni e consentire così un programma che cominci ad incidere davvero nelle condizioni di arretratezza delle abitazioni rurali, che abbiamo descritto.

Lo sforzo compiuto dal relatore di maggioranza per dimostrare che lo stanziamento governativo ci avvicina alla soluzione del problema, impone alcune precisazioni.

Il ragionamento del relatore di maggioranza è all'incirca il seguente:

1°) teniamo conto delle esigenze di abitazione dei soli lavoratori occupati per oltre 100 giornate all'anno;

2°) partiamo dalla premessa che il numero dei lavoratori agricoli diminuisce di anno in anno;

3°) identifichiamo quindi in 964.000 (di cui 568.000 capi famiglia) i lavoratori interessati nel 1968, prefiggiamoci di far rag-

giungere ad essi una densità di affollamento per vano di 1,26 (che è la odierna densità media nazionale);

4°) ne deriva che bisogna costruire circa 300.000 vani utili (475.000 vani legali) in aggiunta ai 1.643.000 vani esistenti;

5°) lo stanziamento governativo consente la costruzione di 357.000 vani legali (a 420.000 lire il vano), quindi il problema viene affrontato al 75 per cento. (Abbiamo riferito le cifre comunicate dal relatore di maggioranza alla Commissione e non quelle stampate nella relazione, non essendovi giustificazione alle variazioni introdotte).

Obiettiamo che non vi è una sola ragione plausibile per interessare al provvedimento solo i lavoratori che effettuano più di 100 giornate all'anno (e che sono identificati dal relatore di maggioranza in 1.221.803 nel 1957). Il numero totale dei lavoratori braccianti e salariati risultava invece nel 1957 di 1.974.846, presso il Servizio dei contributi agricoli unificati, da cui emerge che il relatore di maggioranza ci propone di escludere dal calcolo ben 753.043 lavoratori.

Contestiamo la fondatezza e l'ammissibilità del calcolo che teorizza la costante drastica diminuzione (almeno fino al 1968) dei lavoratori agricoli, prevedendo addirittura che il numero globale delle forze di lavoro in agricoltura passi in un decennio da 7.932.000 a 5.914.000.

Il trasferimento di forze di lavoro dall'agricoltura all'industria è fenomeno positivo e possibile nel quadro di una poderosa espansione del mercato e di un grande slancio produttivo dell'industria, ciò che in Italia potrebbe essere realizzato solo a mezzo di profonde riforme di struttura.

Oggi abbiamo invece in atto nel nostro Paese solo una spinta alla espulsione dei lavoratori dalla terra senza assorbimento nell'industria e solo con precarie e parziali risorse di sistemazione nei settori terziari.

Lo stesso Ministro Tambroni ha giudicato negativamente il fenomeno e indicato la necessità di contenerlo. Ne discende che non solo non possiamo assumerlo a base del nostro calcolo, ma dobbiamo auspiciarne la fine (nelle condizioni attuali).

La nostra terza obiezione riguarda l'implicita proposta del relatore di maggioranza di considerare senz'altro abitabili gli 1.643.000 vani esistenti, dato che egli si limita a suggerire di aggiungere ad essi altri 300 mila vani nuovi, per diminuire l'indice di affollamento.

Questa posizione è inconciliabile con la dimostrazione che emerge dalle inchieste citate, che l'odierno patrimonio delle case rurali è in grande parte *inabitabile*. In sostanza il relatore di maggioranza, dopo aver dimostrato che la gran parte delle case rurali è costituita da vani anti-igienici, senza luce, umidi, contigui alle stalle e alle concimaie, privi di acqua e di gabinetti, conclude di lasciarli come stanno e di aggiungere ad essi un certo numero di abitazioni nuove.

Una tale prospettiva compromette grandemente l'obiettivo della uscita del salariato dalla cascina padana, che invece il relatore di maggioranza stesso additava come importante.

Un piano che ragionevolmente si proponga di iniziare a dare soluzione al problema della edilizia rurale di abitazione, deve iniziare col prevedere la sostituzione di almeno il 5 o il 4 per cento dei vani esistenti (è in questa sede che trova inizio l'avvio al trasferimento dei salariati fuori dalla *cascina*) e deve prevedere la costruzione di un numero di vani nuovi che sia rapportato all'intera consistenza delle masse bracciantili e salariate senza ingiustificate esclusioni e senza infondate e dilatate previsioni di riduzione futura del numero dei lavoratori agricoli.

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DI UN PIANO PIÙ AMPIO.

Noi riteniamo che l'aggiunta al contributo statale, del contributo dei locatori di fondi, dei proprietari conduttori, degli affittuari e dei lavoratori, possa dare una disponibilità complessiva, nei 10 anni, di 290 miliardi, ciò che consentirebbe la costruzione di 700.000 vani legali e quindi un raddoppio delle previsioni del relatore di maggioranza.

La ripartizione dell'onere sull'agricoltura ci deriva dal seguente calcolo:

a) le aziende a salariati, condotte in economia, si estendono su una superficie di 1 milione di ettari; il loro prodotto lordo ascende a 250 miliardi circa (250.000 lire ad ettaro, in media);

b) le aziende a salariati, condotte in affitto, si estendono su 700.000 ettari circa ed i canoni di affitto su di esse pagati ascendono a 30 miliardi (160 miliardi è il totale dei canoni d'affitto pagati in Italia);

c) il monte salari pagati nelle aziende capitalistiche in affitto ammonta a circa 70 miliardi, mentre il totale del monte salari è di 350 miliardi.

Le percentuali indicate nella proposta Fogliazza, applicate agli elementi sopra identificati, comportano quanto segue:

2,50 per cento sul prodotto lordo vendibile a carico della proprietà terriera imprenditrice (cioè su 250 miliardi)	6.250 milioni
15 per cento dei canoni di affitto a carico dei locatori fondi (su 30 miliardi)	4.500 »
2 per cento delle retribuzioni a carico dei fittavoli (su 70 miliardi)	1.400 »
0,50 per cento del monte salari (su 350 miliardi)	1.750 »
Totale	<u>13.900 milioni</u>

cioè, come si è detto, circa 14 miliardi all'anno.

Si fa osservare inoltre che questi oneri equivalgono.

a 6.250 lire ad ettaro per i proprietari conduttori;

a 6.400 lire ad ettaro per i proprietari assenteisti;

a 2.000 lire ad ettaro per gli affittuari;

a 1.000 lire all'anno per ciascun lavoratore; ciò che rappresenta evidentemente una contribuzione non esorbitante.

Concludendo, quindi, e sempre assumendo come base del calcolo le cifre fornite dal relatore di maggioranza alla Commissione, secondo cui il costo del vano legale è di lire 420.000 ed il numero dei vani legali è il 160 per cento dei vani utili, la nostra proposta darebbe un gettito nel decennio di lire 289 miliardi, forniti nella misura di 150 miliardi dallo Stato e nella misura di 139 miliardi dai proprietari, dagli affittuari e dai lavoratori e consentirebbe la costruzione di 688.095 vani legali, pari a 430.000 vani utili.

La proposta del relatore di maggioranza prevede invece la costruzione di 357.000 vani legali, pari a 223.125 vani utili.

Crediamo, pertanto, che appaia dimostrato come, oltre tutte le ragioni precedentemente difese, di giustizia, di principio e di coerenza politica, esista anche una ragione di esigenza pratica irrinunciabile, che deve far scegliere alla Camera la organica strutturazione di una legge, la quale preveda l'attuazione di un piano finanziato armonicamente dallo Stato e dalle forze sociali interessate alla sua attuazione, in modo che la ricostruzione delle case di abitazione dei lavoratori agricoli cominci ad assumere vero ed organico inizio, con dimensioni presto visibili ed avvertibili.

CONCLUSIONI.

Proponiamo pertanto alla Camera che l'attuazione del piano di costruzione di case per i lavoratori agricoli rimanga affidato alla Gestione I. N. A.-Casa, come suggerito dalle proposte di legge Zanibelli e Fogliazza.

Proponiamo che si tenga conto della diversa natura del rapporto di lavoro del salariato agricolo, rispetto a quello del bracciante, prevedendo la costruzione di *villaggi rurali* che consentano ai salariati di risiedere a distanze le più brevi possibili dalle aziende nelle quali lavorano.

Proponiamo che il finanziamento del piano sia assicurato coi seguenti contributi:

a) dello Stato, nella misura di 15 miliardi all'anno per 10 anni;

b) della proprietà terriera imprenditrice con manodopera salariata, nella misura del 2,50 per cento della produzione lorda vendibile;

c) della proprietà terriera data in affitto, nella misura del 15 per cento del canone;

d) degli imprenditori affittuari, nella misura del 2 per cento del monte salari da essi pagato;

e) dai braccianti e salariati nella misura dello 0,50 per cento del salario.

Questi criteri, che, senza rigettare gli aspetti positivi della proposta governativa, li integrano anzi con gli indirizzi fondamentali delle iniziali proposte di legge Zanibelli e Fogliazza, saranno tradotti in un complesso di emendamenti, che, ci auguriamo, la Camera vorrà confortare con la propria approvazione.

SCARPA E RICCA, *Relatori di minoranza.*

PROPOSTE DI LEGGE
E
TESTO DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA DI LEGGE
N. 82

ART. 1.

È istituita presso la gestione autonoma denominata « Gestione I. N. A.-Casa », una gestione speciale per le case ai contadini.

Le attribuzioni della Gestione I. N. A.-Casa di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, rimangono immutate e sono estese a quelle deliberazioni del Comitato che riguardano la gestione speciale per le case ai contadini.

La gestione speciale per le case ai contadini ha un proprio bilancio annuale per la cui presentazione ed approvazione valgono le norme dell'articolo 2 sopracitato.

ART. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato di attuazione del piano per incrementare la occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

b) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli, dei quali uno per gli impiegati e tecnici e due per i salariati e braccianti;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro agricoli;

La nomina dei suddetti componenti viene fatta con le stesse norme con le quali si provvede alla nomina degli altri componenti del Comitato.

PROPOSTA DI LEGGE
N. 945

ART. 1.

È istituito in ogni regione il Comitato regionale per la costruzione e la gestione di case per braccianti e salariati agricoli.

ART. 2.

Il Comitato regionale è composto:

a) dal presidente della Regione, ove questa fosse già istituita, o da un suo delegato;

b) dai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, o da loro delegati;

c) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

d) dall'ispettore agrario compartimentale, o da un suo delegato;

e) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

f) da tre rappresentanti dei braccianti e dei salariati agricoli designati dalle Organizzazioni sindacali della categoria.

La presidenza del Comitato è assunta dal presidente della Regione o dal suo delegato, dove la Regione è già istituita. In caso contrario il presidente viene eletto dal Comitato tra i presidenti di Amministrazione provinciale della Regione o loro delegati.

Il Comitato regionale risiede presso l'Amministrazione regionale, o, in mancanza, presso l'Amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dei quali uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e del lavoro e la previdenza sociale, da due rappresentanti dei datori di lavoro agricoli e tre di lavoratori agricoli dipendenti.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

ART. 2.

Il Comitato di attuazione provvede:

1°) a proporre al Ministro per i lavori pubblici la ripartizione tra le varie provincie dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo articolo 6;

2°) alla vigilanza sulla amministrazione dei fondi affidati alla Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 3 e sulla azione dei Comitati provinciali;

3°) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro nonché una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato propone altresì al Ministro per i lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

ART. 3.

Il Consiglio direttivo della Gestione I. N. A.-Casa è preposto anche alla gestione speciale «case ai contadini» ed a tal fine sono chiamati a parteciparvi:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura;

b) due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

c) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura.

Per quanto riguarda la nomina e la durata della carica valgono le stesse norme dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 4.

Nel collegio dei revisori dei conti della Gestione I. N. A.-Casa è nominato, in aggiunta ai componenti di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 5.

I fondi necessari per l'attuazione del piano di costruzione delle case per i lavora-

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

ART. 3.

Il Comitato regionale ha i seguenti compiti:

a) amministra i fondi per la costruzione di case per braccianti e salariati agricoli assegnati alla Regione a norma del successivo articolo 7 ed ogni altra somma a qualsiasi titolo versata;

b) ripartisce tutti i mezzi finanziari messi a sua disposizione tra i comuni della Regione attenendosi ai criteri dettati nel successivo articolo 7 graduandone la disponibilità nel modo più opportuno;

c) elabora, entro i limiti dell'importo presuntivo per l'intero decennio delle assegnazioni ed ogni entrata di cui alla lettera a) e delle ripartizioni di cui alla lettera b) il piano delle costruzioni da eseguirsi nella regione nel decennio;

d) approva i progetti esecutivi elaborati di accordo con i Comitati comunali di cui al seguente articolo 4 e ne dispone e controlla la esecuzione;

e) controlla la regolarità delle assegnazioni a titolo di fitto o a riscatto delle case costruite;

f) gestisce, a mezzo dei comuni, avvalendosi anche della collaborazione dei Comitati comunali, le case costruite.

ART. 4.

In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto dal sindaco, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza, e da tre rappresentanti dei braccianti e dei salariati agricoli del comune designati dalle organizzazioni sindacali di categoria del posto.

Il Comitato comunale, assistito dal tecnico del comune, o, in mancanza, da un tecnico nominato dal presidente, cura il reperimento dei suoli edificatori occorrenti, collabora alla preparazione dei progetti, vigila sulla esecuzione di essi, assegna in fitto o a riscatto le case costruite, controlla la gestione delle case date in affitto o cedute a riscatto affidata al comune a norma della lettera f) del precedente articolo 3.

ART. 5.

Presso la gestione autonoma dell'I. N. A.-Casa è istituito un Comitato centrale per la

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

L'amministrazione dei fondi di cui alla presente legge è affidata alla Banca nazionale del lavoro.

A tal fine il Ministro per i lavori pubblici versa all'inizio di ogni esercizio finanziario la somma di cui all'articolo 5, 1° comma. Gli interessi maturati su tali somme concorrono a costituire il fondo di cui all'articolo 5.

La Banca nazionale del lavoro provvede, in base alla ripartizione fatta dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, alla somministrazione dei fondi agli Enti di gestione. Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

La Banca nazionale del lavoro vigila sulla gestione dei singoli enti provinciali e raccoglie i rendiconti della gestione annua dei singoli Enti provinciali, compilando un unico rendiconto nazionale che trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione di cui all'articolo 1.

ART. 4.

La esecuzione delle opere è affidata in ogni provincia dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari, all'U. N. R. R. A.-Casas, agli Enti di riforma fondiaria.

La gestione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari, all'U. N. R. R. A.-Casas, agli Enti di riforma.

L'Ente cui è demandata la gestione è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà fornire annualmente rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al Comitato provinciale di cui all'articolo 7.

ART. 5.

Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge sarà

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

tori agricoli sono versati annualmente — con inizio dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge — e per dieci anni alla gestione speciale:

a) dai proprietari conduttori dei fondi gestiti ad economia diretta, con prevalenza di mano d'opera agricola extra familiare, costituita da salariati e braccianti, nella misura dell'1,5 per cento della produzione lorda vendibile realizzata dall'azienda nell'annata agraria precedente;

b) dal locatore dei fondi in affitto nella misura del 10 per cento del canone. Tale contributo assorbe, nella misura corrispondente, eventuali quote da reinvestirsi per legge in opere di miglioria fondiaria;

c) dagli imprenditori agricoli, conduttori in economia od affittuari, che abbiano comunque mano d'opera salariale o bracciantile alle dipendenze, nella misura dell'1,20 per cento della retribuzione fissa corrisposta complessivamente tanto in denaro quanto in natura ai propri dipendenti;

d) dai lavoratori agricoli, impiegati, salariati fissi comunque denominati, braccianti, esclusi gli eccezionali, nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione complessiva, corrisposta nei singoli periodi di paga;

e) dallo Stato con un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle precedenti lettere, oltre al contributo previsto dall'articolo 15 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi.

Detto contributo sarà versato annualmente in aggiunta alle somme e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e successive modifiche, di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Per il calcolo dei contributi di cui alle lettere c) e d) vale quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, la misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) è aumentata rispettivamente al 2,5 per cento della produzione lorda vendibile ed al 15 per cento del canone

ART. 6.

I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente saranno versati alla Gestione I. N. A.-Casa, sul conto della gestione speciale case ai contadini, insieme con i contributi unificati per i lavoratori agricoli.

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

costruzione di case per braccianti e salariati agricoli del quale fanno parte:

a) tutti i presidenti dei Comitati regionali;

b) tre rappresentanti dei braccianti e salariati agricoli designati dalle organizzazioni sindacali nazionali;

c) un rappresentante del Ministero per l'agricoltura;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

f) un rappresentante della Unione delle province d'Italia.

ART. 6.

Il Comitato centrale provvede alla riscossione dei fondi destinati alla costruzione di case per braccianti e salariati agricoli e li assegna ai singoli Comitati regionali secondo i criteri dettati dal seguente articolo 7.

TESTO DELLA COMMISSIONE

stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'esercizio 1960-61 e per dieci anni, la somma di lire 15 miliardi annui.

A tale uopo saranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni costruite in base alla presente legge e gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al 1° comma del presente articolo.

Qualora per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi fosse necessario, si potranno disporre per ciascuno esercizio delle anticipazioni di spesa sugli stanziamenti previsti per gli esercizi successivi.

Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti in base alla presente legge concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al 1° comma del presente articolo e saranno impiegate per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

ART. 6.

La ripartizione annuale dei fondi tra le provincie è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle provincie stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

L'accertamento della produzione lorda vendibile sulla quale calcolare il contributo, sarà effettuato dalla Commissione provinciale istituita ai sensi del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente saranno corrisposti in rate trimestrali dal locatore del fondo (Ente, Società o privato) alla Gestione I. N. A.-Casa sul conto della Gestione speciale case ai contadini, mediante versamento all'Ufficio contributi agricoli unificati.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente saranno versati tramite l'Ufficio contributi agricoli unificati.

La misura del contributo giornaliero sui salari sarà determinata dalla Commissione provinciale in base a quanto sancito dalle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente. Tale contributo sarà versato insieme con i contributi unificati. Il datore di lavoro è responsabile del versamento delle quote a carico dei lavoratori dipendenti.

I contributi di cui alla lettera *d*) saranno trattenuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti, ad ogni periodo di paga se braccianti, ed al saldo dei conti annui, se salariati.

Con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentita la Commissione centrale di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono fissate le modalità per l'accertamento ed il versamento dei vari contributi di cui ai commi precedenti.

Le disposizioni penali, quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controverse previste per i contributi agricoli unificati, sono estese ai contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 5.

La gestione contributi agricoli unificati provvederà, senza alcun onere, alla esazione dei contributi ed al relativo versamento entro dieci giorni, sul conto della gestione case ai contadini.

ART. 7.

I lavoratori tenuti al pagamento di quanto previsto dall'articolo 5, lettera *d*), sono esentati dall'obbligo nella stessa misura e con le stesse modalità di cui all'articolo 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Sono inoltre esonerati i braccianti eccezionali.

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

ART. 7.

La ripartizione dei fondi tra le diverse regioni, e, nell'ambito di ciascuna regione, tra i diversi comuni, è fatta tenendo presente: l'ammontare presuntivo dei fondi che potranno essere raccolti nel decennio in ciascuna regione e in ciascun comune; il numero

TESTO DELLA COMMISSIONE

dei lavoratori e giornate di lavoro nonché degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni.

ART. 7.

In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale, con decreto del Ministero per i lavori pubblici, presieduto dal prefetto e composto:

4°) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Genio civile, da uno dell'Ispet-

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

dei braccianti e dei salariati agricoli esistenti in ciascuna regione o comune e le loro condizioni economiche; l'indice di affollamento nelle abitazioni di ciascuna regione o comune e le condizioni igieniche e di abitabilità di dette abitazioni.

ART. 8.

Il Comitato di cui all'articolo 2 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di dieci anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori agricoli, tenendo conto dell'importo complessivo dei contributi da pagarsi, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Gli alloggi saranno di tipo diverso secondo il numero dei vani, con un massimo

ART. 8.

I fondi per il finanziamento della presente legge sono costituiti dal versamento per un decennio:

a) di un contributo a carico della proprietà terriera imprenditrice con manodopera salariata e bracciantile nella misura del 2,50 per cento della produzione lorda vendibile;

b) di un contributo a carico della proprietà terriera data in affitto nella misura del 15 per cento del canone percepito nell'annata

TESTO DELLA COMMISSIONE

torato provinciale agrario e da uno dell'ufficio provinciale del lavoro;

2º) da due rappresentanti dei datori di lavoro;

3º) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Alle riunioni del Comitato provinciale partecipa, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'Ente provinciale di gestione di cui all'articolo 4.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La segreteria del Comitato ha sede presso l'Ente di gestione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dal Genio civile.

Il Comitato, sulla base delle direttive del Ministro per i lavori pubblici, ha il compito:

a) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale;

b) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;

c) di fissare all'Ente di gestione provinciale i criteri di massima per la costruzione degli alloggi;

d) di approvare i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni;

e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'Ente di gestione sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perché la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per la assegnazione;

g) di approvare il rendiconto annuo dell'Ente di gestione prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro.

ART. 8.

Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli.

Il regolamento di esecuzione determinerà i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

di cinque vani più gli accessori, ma aventi uguali caratteristiche e da costruirsi con tutti gli accessori necessari per le case rurali.

La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato e dovrà essere effettuata in proporzione dei contributi raccolti in ogni provincia, tenendo conto della percentuale di mano d'opera agricola salariata e bracciantile rispetto alla popolazione agricola delle singole province. Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni igieniche e di abitabilità delle case coloniche delle provincie stesse.

ART. 9.

Per la costruzione delle case per i lavoratori agricoli il Comitato può incaricare lo stesso I. N. A., gli Istituti per le case popolari, altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonché Consorzi e Cooperative di produzione e di lavoro.

Per quanto riguarda la costruzione diretta degli alloggi ad opera delle singole aziende o delle cooperative legalmente costituite tra lavoratori agricoli, valgono le stesse norme di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.

Le aziende agricole che costruiscono alloggi a norma del comma precedente, dovranno mettere gratuitamente a disposizione l'area fabbricabile necessaria, in località che sia accettata dalla gestione, in rapporto ai propri piani di costruzione di cui all'articolo 16.

ART. 10.

Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione I. N. A.-Casa finché non siano definitivamente trasferite ai sensi degli articoli 11 e 12 della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

precedente a quella alla quale si riferisce il contributo;

c) di un contributo a carico degli imprenditori affittuari nella misura del 2 per cento della retribuzione complessiva corrisposta in danaro o in natura, alla manodopera salariata e bracciantile occupata;

d) di un contributo a carico dei braccianti e dei salariati agricoli nella misura dello 0,50 per cento della retribuzione complessiva percepita.

Dai contributi di cui alle lettere a) e c) sono esentati i coltivatori diretti che impieghino meno del 50 per cento di mano d'opera salariata e bracciantile.

Dal contributo di cui alla lettera b) sono esentati i proprietari il cui reddito dominicale complessivo, rapportato ai valori del triennio 1937-1939, non supera le lire cinquemila.

Dai contributi di cui alla lettera d) sono esentati i braccianti eccezionali.

ART. 9.

Al finanziamento della presente legge concorrono inoltre lo Stato:

a) con un contributo del 5 per cento sulle somme complessivamente raccolte in forza del precedente articolo 8;

b) e con un contributo per 25 anni nella misura del 4 per cento del costo dei vani costruiti non superiore alle lire 400.000 a vano.

ART. 10.

I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 8 saranno versati al Comitato centrale istituito presso l'I. N. A.-Casa insieme ai contributi unificati per i lavoratori agricoli. La produzione lorda vendibile sarà calcolata dalla Commissione provinciale di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'Ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera o esecuzione in proprio.

L'Ente, previa approvazione del Comitato provinciale, assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori l'Ente è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.

Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

ART. 10.

Il prezzo di vendita dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del valore dell'immobile o del riattamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di riattamenti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

ART. 11.

Gli alloggi costruiti dalla Gestione speciale case ai contadini, nei singoli comuni, saranno assegnate parte in proprietà e parte in locazione, in rapporto alle domande che saranno avanzate e compatibilmente alle necessità che il criterio di assegnazione si riferisca all'intera unità immobiliare.

I criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio, nonché allo stato igienico-edilizio delle abitazioni coloniche che sarà rilevato, nonché alla anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

I lavoratori che abbiano pagato almeno una mensilità di contributo se braccianti, o che siano tenuti a pagarlo essendo titolari di un contratto colonico annuo, se salariati, possono nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso gli uffici competenti dell'I. N. A.-Casa per

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 saranno corrisposti a rate bimestrali dal locatore del fondo tramite l'ufficio dei contributi unificati. Tale contributo sarà accertato dalla commissione di cui al comma precedente.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) del suddetto articolo 8 saranno riscossi e versati attraverso il servizio dei contributi unificati a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro. La misura del contributo giornaliero sui salari sarà fissata dalla commissione provinciale di cui innanzi.

Ogni altra modalità per l'accertamento e il versamento dei contributi sarà fissata con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e previo parere della commissione centrale di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono applicabili le disposizioni penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per i contributi agricoli unificati.

Il servizio dei contributi unificati provvederà senza alcun onere alla esazione dei contributi ed al relativo versamento al Comitato centrale per la costruzione di case per braccianti e salariati agricoli istituito presso la gestione autonoma dell'I. N. A.-Casa.

ART. 11.

Al fine di consentire l'acceleramento delle costruzioni previste dalla presente legge il Ministro del tesoro è tenuto ad autorizzare l'emissione di obbligazioni estinguibili in venticinque anni con una quota del contributo statale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9 e con le entrate derivanti dalle quote di riscatto.

TESTO DELLA COMMISSIONE

La quota di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota di riscatto corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

1°) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

2°) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la eventuale quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

ART. 11.

Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'articolo 12.

Annualmente si procederà altresì alla assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

ART. 12.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi in proprietà, la loro cessione ad altri lavoratori, le spese di manutenzione degli stessi, le rate dell'assegnatario e la stipulazione di polizze di assicurazione, valgono le norme sancite dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 13.

La parte degli alloggi destinati alla locazione a norma del precedente articolo 11 sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari o ad altri Enti pubblici o di diritto pubblico.

L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione speciale case ai contadini.

Al termine della propria gestione l'I. N. A.-Casa trasferirà le proprietà degli alloggi agli Enti di cui sopra secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto di ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento ed imposte e varierà colle condizioni locali del mercato degli alloggi ed anche in rapporto alle retribuzioni dei lavoratori agricoli.

ART. 14.

Dopo i primi dieci anni il Comitato provvederà a predisporre un piano per la costruzione dei nuovi alloggi in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

ART. 12.

I proprietari e gli imprenditori tenuti a contribuire al finanziamento della presente legge a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 che non adempiano al versamento dei contributi a loro carico sono assoggettati al versamento in misura doppia dei contributi non pagati e al pagamento di una multa da lire 10.000 a 100.000, salvo l'accertamento di maggiori reati. Le somme così pagate andranno ad aumento del fondo di finanziamento e saranno accreditati al comitato regionale dove l'inadempienza si è verificata.

ART. 13.

Oltre ai compiti di cui al precedente articolo 4 i Comitati comunali studiano la possibilità e la convenienza di costruire appositi villaggi per braccianti e salariati agricoli nelle adiacenze di centri abitati purché siano forniti in ogni caso di costruzioni accessorie atte a favorire l'esercizio e lo sviluppo di attività culturali, ricreative e sportive.

ART. 14.

I piani ed i progetti elaborati dai Comitati comunali saranno trasmessi entro l'anno dalla determinazione presuntiva assegnata a ciascun comune, con il parere degli uffici del Genio civile, al Comitato regionale il quale, dopo averli esaminati ed approvati, con le eventuali modifiche adottate di accordo, ne disporrà l'esecuzione a norma dell'ultima parte della lettera b) dell'articolo 3, prov-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TESTO DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

ART. 15.

Lo Stato corrisponderà alla Gestione speciale case ai contadini un contributo per ogni alloggio costruito nel primo decennio, uguale a quello previsto dall'articolo 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 16.

Le aree fabbricabili necessarie per la costruzione delle abitazioni saranno scelte in modo che i nuovi piccoli centri rurali siano forniti dei necessari servizi igienici, siano collegabili tra loro da reti stradali e siano dislocati in modo da tenere conto delle esigenze di collegamento con centri dotati di servizi pubblici, nonché con gruppi di aziende agricole nelle quali trovano occupazione i lavoratori.

Per la eventuale espropriazione delle aree edificabili, vale quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 17.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 3 miliardi e 500 milioni per dieci esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio finanziario 1958-59.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, a copertura dei contributi previsti dalla presente legge a carico dello Stato, ad ogni titolo.

Al termine del decennio si applicano, in quanto possibili, le norme previste dal comma terzo, quarto e quinto dell'articolo 25 della legge su citata.

ART. 18.

I conduttori diretti dei fondi, nonché i locatori tenuti al versamento rispettivamente dei contributi di cui all'articolo 5, commi a) e b), che non adempiono al versamento dei contributi a loro carico sono puniti, salvo il fatto non costituisca reato più grave,

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

vedendo, se necessario, alla espropriazione delle aree a norma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in applicazione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 15.

I Comitati regionali si avvarranno, per l'attuazione delle opere, degli Uffici tecnici comunali e provinciali, affidando l'incarico della esecuzione di preferenza a cooperative di lavoro attraverso i comuni o altri enti pubblici o di diritto pubblico.

ART. 16.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

Le case costruite in forza della presente legge godranno della esenzione dall'imposta sui fabbricati per venticinque anni dalla dichiarazione di abitabilità.

ART. 17.

I Comitati comunali, con la partecipazione dell'ufficiale sanitario e del collocatore comunale, procederanno alla formazione della graduatoria tra i richiedenti tenendo conto del grado di bisogno e di tutte le altre circostanze.

ART. 18.

L'affitto annuo da corrisponderci dall'assegnatario non potrà superare lo 0,50 per cento del costo di costruzione, maggiorato di una quota delle spese di manutenzione e dei servizi effettivamente forniti.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TESTO DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA DI LEGGE N. 82

con la multa fino al massimo di lire 50.000 nonché al versamento dei contributi in misura doppia del dovuto. Tali introiti vanno ad aumentare i fondi di gestione.

ART. 19.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43 e successiva legge 26 novembre 1955, n. 1148.

ART. 20.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme integrative e complementari per l'attuazione della presente legge secondo i principi ed i criteri direttivi da essa determinati.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE N. 945

ART. 19.

A richiesta dell'assegnatario l'abitazione assegnatagli deve essergli ceduta in proprietà mediante il pagamento del costo accertato diminuito del 30 per cento oltre lo 0,50 per cento per ogni anno di occupazione precedente. Il pagamento potrà essere rateizzato anche in non più di trentacinque annualità senza interessi e con il solo obbligo di contribuire alla manutenzione ed ai servizi.

ART. 20.

Allo scadere del decennio i Comitati regionali predisporranno il piano per la costruzione di altri alloggi.

ART. 21.

Per provvedere al pagamento dei contributi a carico dello Stato previsti dalla presente legge sarà stanziata la somma di cinque miliardi annui per dieci anni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 e la somma di lire un miliardo e seicento milioni per i quindici anni successivi.

Tali annualità saranno ripartite dal Comitato centrale, a cui saranno versate, tra i Comitati regionali con i criteri di cui all'articolo 7.

Alla scadenza di ogni quinquennio si procederà agli eventuali necessari conguagli.

ART. 22.

Per quanto non previsto si applicano le norme contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.

ART. 23.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è incaricato della vigilanza sull'applicazione della presente legge.

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TESTO DELLA COMMISSIONE
